



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 23 del 17 Giugno 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 09.06.2020, N. APL/AIE/77

Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP 5

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.04.2020, N. 228

Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi 15

DELIBERAZIONE 25.05.2020, N. 281

Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche 23

DELIBERAZIONE 25.05.2020, N. 286

POR FESR Abruzzo 2014 2020 Azione 3.1.1: "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid 19" Approvazione Linee di indirizzo. 26

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DETERMINAZIONE 26.05.2020, N. DPC/110

Ditta ERSI - Ente Regionale del Servizio idrico integrato - con sede legale a L'Aquila in via Michele Jacobucci, n.4 - Concessione di derivazione d'acqua, in sanatoria, dalle sorgenti "Val di Foro" e dal campo pozzi in agro nel comune di Pretoro (CH), bacino idrografico del fiume Foro, ad uso consumo umano per la portata media complessiva di 550 l/s (mod. 5,5), di cui 500 l/s dalle sorgenti "Val di Foro" e 50 l/s dal campo pozzi di Pretoro. Codice univoco: CH/D/165.36

DETERMINAZIONE 26.05.2020, N. DPC/111

Ditta ERSI - Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato - con sede legale a L'Aquila in via Michele Jacobucci, n.4 - Concessione di derivazione d'acqua, in sanatoria, dalle sorgenti "Gravetta" in agro del comune di Rapino (CH), bacino idrografico del fiume Foro, ad uso consumo umano per la portata media di 3,00 l/s (mod. 0,03) di acqua. Codice univoco: CH/D/166. 39

DETERMINAZIONE 29.05.2020, N. DPC/114

Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2020 – Modifiche integrazioni in allineamento dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 e relativo Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di balneazione e in spiaggia – Sezione 3. 42

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 19.05.2020, N. DPC024/196

Capo VI - L.R. 31/2010 - art. 20: Approvazione del progetto preliminare relativo a “Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari in territorio del Comune di Castiglione a Casauria Zona Capoluogo”. (POS 09/014 URB) 60

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 07.05.2020, N. DPE016/62

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Luco dei Marsi (AQ), per uso irriguo Ditta: Francesco Angelucci. Cod. AQ/D/2151 68

DETERMINAZIONE 07.05.2020, N. DPE016/63

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), per uso irriguo Ditta: Fernando Taccone. Cod AQ/D/2150. 70

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO COMPETITIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE 29.05.2020, N. DPG015/267

POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”. Approvazione 1° scorrimento della graduatoria di merito della Linea di intervento 2 approvata con Determina n. 120/DPG015 del 25.02.2020. 72

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Realizzazione di nuovo tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina di consegna in MT del cliente CAM spa nel comune di Ortucchio (AQ) RIFERIMENTO AUT 2107060. 76

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO


DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 09.06.2020, N. APL/AIE/77

Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP.

Repertorio APL/AIE/77/2020 del 09/06/2020

	<i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**Oggetto:** Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP**Premessa**

Considerato che con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 5667 dell' 1/6/2020 il Revisore legale dell'ARAP, Specchio Francesca, nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 11 del 18 marzo 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni; Ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'Avviso per la presentazione alla nomina del Revisore legale in sostituzione del Revisore dimissionario;

Visti:

- l'art. 4, comma 2 lett. b) della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali";
- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009, come modificato dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 28.6.2019, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale";
- l'art. 1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive." prevede tra gli organi dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) il Revisore legale nominato dal Consiglio regional

Si propone:

- di disporre l'approvare dell'Avviso pubblico e l'allegato A) per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP;
- di disporre che per la presentazione delle candidature sia assegnato un termine di 20 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
- di disporre la pubblicazione del medesimo Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Elenco visti:

FABI ISABELLA

IL DIRIGENTE

- a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: "Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale";
- c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d. VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;
- e. VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- f. VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- g. VISTA la L.R. 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali";
- h. VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- i. VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- j. VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- k. VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso pubblico e il relativo allegato A), che formano parte integrante della presente determinazione, per la presentazione delle candidature a Revisore legale dell'ARAP, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis della L.R. 4/2009 ;
2. di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
3. di disporre che per la presentazione delle candidature sia assegnato un termine di 20 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, corredata dell' Avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013 e dal PTPC del Consiglio regionale 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 24 gennaio 2020.

Elenco allegati:**Oggetto**

Allegato A) domanda revisore legale ARAP

Avviso ARAP

Impronta

8b71860ca19e1b16f205290c5207078bcd3b90ee62d4f05d5cd73fd685fd0f39

772cc55d881c5de54bcb4a039870d298295dd411013a35b2b705f16413ead336

Il dirigente della struttura

Carlo Tereo de Landerset

Firmato digitalmente da Carlo Tereo de
Landerset
Data: 2020.06.09 14:00:50 +02'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue Allegato

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Azienda Regionale per le Aree Produttive (ARAP), ai sensi dell'art.1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive", della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'Azienda Regionale per le Aree Produttive (ARAP), ai sensi dell'art.1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive", della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"
2. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva.

**Art. 2
(Durata)**

1. Il Revisore legale dell'ARAP dura in carica tre esercizi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'ARAP, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31.10.2016.

**Art. 3
(Funzioni)**

1. Il Revisore legale dell'ARAP esercita le funzioni previste dalla Legge nonché quelle indicate nello Statuto dell'ARAP approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31.10.2016.

**Art. 4
(Requisiti)**

1. La nomina del Revisore legale dell'ARAP è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».oppure
 - b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. La nomina a Revisore legale dell'ARAP è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5
(Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" **non possono essere nominati Revisore legale dell'ARAP**
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Il Revisore legale dell'ARAP che versa in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Azienda nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
3. In ogni caso, il Revisore legale dell'ARAP è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all' Azienda Territoriali per l'Edilizia residenziale nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo L'ARAP diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procedono d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*" non possono ricoprire la carica di Revisore legale dell'ARAP per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di

Provincia che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;

5. Non può essere nominato Revisore legale dell'ARAP residenziale colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
6. Non può ricoprire la carica di Revisore legale dell'ARAP colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del c.c.

**Art. 6
(Incompatibilità)**

1. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale dell'ARAP è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Il Revisore Legale dell'ARAP che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ARAP o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.

**Art. 7
(Condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013)**

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconfiribilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis, della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità'.

**Art. 8
(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti
in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. I candidati che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono tenuti a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti

pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art.9
(Trattamento economico)

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 7 ter e 7 quater della L.R. 23/2011 al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge.
2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'ARAP da adottare secondo le disposizioni di legge.

Art. 10
(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ARAP, redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere inviata, entro e non oltre il termine di **20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio ¹
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici entro il termine di cui al comma 1.

NOTA BENE: **1)** La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml.** Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale. **7)** la casella **protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB.** Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati.

2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La candidatura per la nomina del Revisore legale dell'ARAP deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link, (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
 - **copia fotostatica** non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.
5. Sulla busta contenente la candidatura, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore legale dell'ARAP.**"
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11
(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale, ai fini della nomina, le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore legale dell'ARAP

Art. 12
(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore Legale dell'ARAP.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio , per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti dalle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore legale dell'ARAP

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'ARAP, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive." e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

PRESENTA

la propria candidatura a **Revisore legale dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP)**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 , in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

oppure (barrare la casella che interessa)

dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;

- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

di essere iscritto Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;

di essere iscritto anche nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale,

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;

di non ricoprire l'incarico di componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di altri enti regionali di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;

OVVERO

di ricoprire l'incarico _____ presso il seguente ente regionale _____ ;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;

oppure (barrare la casella che interessa)

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____) e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale, che allega alla presente;

OVVERO

di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina;

Si allega alla presente:

- Curriculum vitae;
- copia non autenticata di un documento d'identità

_____, li _____ In fede _____

Oppure firma con firma elettronica certificata

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Preso visione informativa sul trattamento dati personali contenuta nell'art. 12 dell'Avviso

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale dell'ARAP

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.04.2020, N. 228

Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

OGGETTO

Fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo S.p.A. Indirizzi Operativi.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 27/12/2018 avente ad oggetto “*Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche - art. 20 – D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”. *Partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018*”;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale proposto dalla Giunta con al DGR n. 784/C del 10/12/2019 ed approvato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo nella seduta del 27/12/2019;
- la Delibera n. 177/2019/PRS del 23/12/2019 della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi del comma 2 del citato art. 20, le amministrazioni pubbliche sono tenute, nei casi di specie in esso specificati, ad adottare entro il 31 dicembre i suddetti piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- ai sensi del comma 4 del citato art. 20, nel caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del suddetto piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

CONSIDERATO che con la richiamata DGR n. 879/2019 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, deliberato di approvare *“gli allegati prospetti che vanno a costituire il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 comprensivi delle relazioni sull'attuazione del Piano di razionalizzazione dell'anno precedente, prospetti redatti dalle Strutture Regionali competenti ratione materiae rispetto alle società partecipate come da allegato A, sulla base dei modelli forniti dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR” opportunamente adeguati all'annualità di riferimento, nonché sulla base degli indirizzi MEF [...]*;

RILEVATO che il richiamato Documento di Economia e Finanza Regionale 2020/2022, al paragrafo 3.1.5 *“Lo sviluppo delle imprese e la Private Equity”* prevede che: *“[...] la Finanziaria Regionale Abruzzese (FIRA) va rilanciata nel suo ruolo di agenzia di sviluppo, anche attraverso la fusione con Abruzzo Sviluppo [...]*”;

RILEVATO che nella richiamata Delibera n. 177/2019 la Sezione Regionale della Corte di Conti dopo avere sostenuto, in relazione alla gestione della società Fi.R.A. S.p.A. che *“non è emerso da parte di Regione Abruzzo un tempestivo ed effettivo esercizio dei poteri di controllo analogo, nonché l'implementazione di strumenti di controllo che consentano di monitorare anche i costi di struttura della società, al fine di valutare se gli stessi siano congrui o rendano opportune, a livello di più complessivo sistema regionale, l'adozione di misure di razionalizzazione, anche attraverso la fusione con altri organismi societari regionali, al fine di conseguire una riduzione dei predetti costi fissi.”* conclude l'attività di indagine affermando che *“Gli esiti dell'attività d'indagine sulla gestione condotta [...] appaiono rendere necessario, nel pieno rispetto dei principi dettati dal TUSP, l'adozione di adeguate misure volte allo strutturale riequilibrio della gestione finanziaria della società, ovvero ad una più generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse regionali [...]*”;

RITENUTO che, in relazione agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, è necessario che la Regione Abruzzo, al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali dia vita, per il tramite di un processo di fusione per incorporazione che coinvolga le due società partecipate Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, ad una nuova realtà societaria in grado di esercitare autentiche funzioni bancarie, con il fine ultimo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, ponendo in essere proficui rapporti di collaborazione tra la Regione ed il sistema bancario, soprattutto in considerazione della carenza di istituti di credito locali che in passato hanno ricoperto un ruolo centrale ed una garanzia per l'accesso al credito;

PRECISATO che tale processo di fusione debba essere posto in essere assicurando i livelli occupazionali preesistenti delle due società;

RILEVATA di conseguenza l'importanza/rilevanza strategica per la Regione Abruzzo del progetto di fusione per incorporazione tra le società *in-house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, finalizzato alla creazione di un nuovo ed unico organismo Regionale in grado di svolgere attività significativamente funzionali per il sistema produttivo regionale e che in virtù di una maggiore sostenibilità economica/finanziaria derivante dalla fusione delle due società, possa, al contempo, riattivare la procedura di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario);

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo detiene il 100% delle azioni/quote sia della società Abruzzo Sviluppo S.p.A., sia della società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;
- trattandosi di società *in-house*, sia Abruzzo Sviluppo S.p.A. sia Fi.R.A. S.p.A. sono sottoposte al controllo analogo da parte della Regione Abruzzo, secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 109 del 14/03/2017 recante "Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo";
- la Regione Abruzzo svolge a tutti gli effetti il ruolo di *holding* delle società interessate dal progetto di fusione per incorporazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra considerato, di poter applicare in maniera estensiva il dettato dell'art. 2505 del codice civile all'operazione di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;

CONSIDERATO che, applicando in maniera estensiva, le disposizioni previste per la fattispecie della fusione semplificata, ex art. 2505 del codice civile, non trovano applicazione le disposizioni legislative di cui all'articolo 2501 *ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5) e agli articoli 2501 *quinquies* e *sexies*;

RITENUTO, di conseguenza, non necessario determinare il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro, le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante e la data dalla quale le quote partecipano agli utili;

RITENUTO inoltre che non debbano essere predisposte le relazioni agli organi amministrativi, di cui all'art. 2501 *quinquies*, nelle quali devono essere indicati, tra l'altro, i criteri di determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* per la valutazione della congruità dello stesso rapporto;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 12 agosto 2005, n. 27, come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale 9 novembre 2009, n. 25, occorre procedere alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione cui viene affidato il compito di dare attuazione alle fasi di fusione come previsto nel presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di assicurare tempi certi al processo di fusione al fine di assicurare la tempestiva attivazione del nuovo organismo societario e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Abruzzo come prescritto dalla Corte dei Conti nella richiamata Delibera n. 177/2019;

RITENUTO di definire i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione del suddetto progetto di fusione per incorporazione:

1. Fase prodromica:

- a) approvazione da parte delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale dei rispettivi bilanci di esercizio 2019 entro i termini stabiliti dal codice civile;

- b) nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione cui viene affidato il compito di redigere e, successivamente, di approvare il progetto di fusione;
2. Fase preliminare: redazione del progetto di fusione per incorporazione e relativa approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle due società;
3. Fase deliberativa: convocazione dell'assemblea straordinaria di ciascuna delle società interessate per l'approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
4. Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
5. Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
6. Fase Legislativa: predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione;
7. Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccpite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione per incorporazione e successivo deposito presso la CCIAA competente;

RITENUTO di stabilire che tutte le suddette fasi debbano essere concluse entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce decisione politico-amministrativa;

VISTA la relazione allegata alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO dopo puntuale istruttoria da parte della struttura proponente, della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione attestata con le firme in calce allo stesso, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

SENTITO l'Assessore competente per materia in qualità di relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di **approvare** in considerazione dell'importanza strategica, per la Regione Abruzzo, del progetto di fusione per incorporazione delle società *in-house* partecipate Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione del succitato progetto di fusione per incorporazione:
 1. Fase prodromica:
 - a) approvazione da parte delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale dei rispettivi bilanci di esercizio 2019 entro i termini stabiliti dal codice civile;
 - b) nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione cui viene affidato il compito di redigere e successivamente approvare il progetto di fusione;
 2. Fase preliminare: redazione del progetto di fusione per incorporazione e relativa approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle due società;

3. Fase deliberativa: convocazione dell'assemblea straordinaria di ciascuna delle società interessate per l'approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCAA competente;
 4. Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
 5. Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
 6. Fase Legislativa: predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione;
 7. Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione per incorporazione e successivo deposito presso la CCAA competente;
- di **stabilire** che tutte le suddette fasi debbano essere concluse entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021;
 - di **dare atto** che il processo di fusione deve essere posto in essere assicurando i livelli occupazionali preesistenti delle due società;
 - di **incaricare** il Dipartimento Lavoro – Sociale (DPG) ed il Dipartimento dello Sviluppo Economico-Turismo (DPH) per la predisposizione, entro i termini di legge, dell'atto prescritto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. con esclusivo riferimento alla materia del presente provvedimento;
 - di **dare mandato** al Dipartimento dello Sviluppo Economico-Turismo (DPH) di svolgere la funzione di coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;
 - di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - di **trasmettere** il presente provvedimento ai Consigli di Amministrazione delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;
 - di **pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico e sul sito Internet della Regione Abruzzo.

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

RELAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

TIPO DI OPERAZIONEFusione con procedimento agevolato ex art. 2505 c.c

La fattispecie riguarda l'operazione di fusione per incorporazione delle società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale ed Abruzzo Sviluppo S.p.A., il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla Regione Abruzzo.

Si tratta di due società *in-house* che sono sottoposte al controllo analogo, ai sensi delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 109 del 14/03/2017 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogico sulle società in house della Regione Abruzzo".

In considerazione del controllo analogo cui le società sono sottoposte, ed in virtù in virtù della partecipazione totalitaria nel capitale sociale, la Regione Abruzzo - in qualità di socio unico - svolge a tutti gli effetti il ruolo di *holding* nei confronti dei due organismi societari

Al progetto di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale può - in conseguenza a quanto sopra considerato - ritenersi applicabile, in maniera estensiva, il dettato normativo dell'articolo 2505 del codice civile.

Essendo entrambe le società di proprietà della Regione Abruzzo, risulterebbe priva di significato l'assegnazione di azioni o quote prevista nel procedimento ordinario di fusione, in quanto si tratterebbe di determinare un tasso di cambio in un operazione nella quale la Regione comparirebbe - al momento stesso - come soggetto attivo e passivo.

Pertanto al progetto di fusione de quo non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, e di conseguenza può essere posto in essere senza dare luogo a:

- definizione il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
- definizione le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- indicazione a data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- predisposizione della relazione da parte dell'organo amministrativo;
- predisposizione della relazione degli esperti.

**GIUNTA REGIONALE****ATTUAZIONE**

Si ritiene preliminarmente necessaria l'adozione di una deliberazione di Giunta Regionale che indirizzi l'operazione e ne tratteggi i contenuti, in modo da fissare e definire, anche dal punto di vista temporale, i vari passaggi procedurali.

Le due società dovranno approvare, nei termini stabiliti dalla legge, i rispettivi bilanci di esercizio 2019 per poi procedere con l'iter civilisticamente previsto per tale tipo di operazione, ovvero:

1. Fase prodromica: approvazione da parte delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale dei rispettivi bilanci di esercizio 2019 entro i termini stabiliti dal codice civile;
2. Fase preliminare: redazione del progetto di fusione per incorporazione delle due società e relativa approvazione da parte di ciascun Consiglio di Amministrazione;
3. Fase deliberativa: convocazione dell'assemblea straordinaria di ciascuna delle società interessate per l'approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
4. Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
5. Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
6. Fase legislativa: predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione;
7. Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione per incorporazione e successivo deposito presso la CCIAA competente.

MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE

La scelta di procedere con un progetto di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. (incorporata) in Fi.R.A. S.p.A. unipersonale (incorporante) si basa sulle seguenti motivazioni:

1. Lo statuto della società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale, adeguato ai dettami della Legge Regionale del 30/11/2017, n. 59 e del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", risulta contemplare l'insieme delle attività di entrambe le società in-house senza la necessità di dover apportare modifiche sostanziali.
In caso contrario, la Legge Regionale n. 59/2017, che rappresenta l'atto costitutivo della società Fi.R.A. S.p.A., qualora fosse intrapresa una diversa operazione – fusione delle due società in un nuovo organismo, ovvero incorporazione di Fi.R.A. S.p.A. in Abruzzo Sviluppo S.p.A. – dovrebbe essere abrogata, dovendo di conseguenza affrontare i tempi di un obbligatorio passaggio legislativo in Consiglio Regionale e del conseguente adeguamento dello statuto della incorporante.
2. La Fi.R.A. S.p.A. - che è stata iscritta nell'albo intermediario ex art. 106 ante D. Lgs. n. 141/2010 fino al 28/04/2018 - potrà quindi presentare nuovamente l'istanza di iscrizione all'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, vantando un *expertise* maturato negli anni e presentando una sostenibilità economica/finanziaria maggiore grazie alla fusione tra le due società.

**GIUNTA REGIONALE**

3. La Fi.R.A. S.p.A. gestisce, per conto della Regione Abruzzo, diverse misure agevolative complesse, come la Legge Regionale n. 16/2002, le Azioni I.2.2 e I.2.4 dell'ex POR FESR Abruzzo 2007/2013, il Fondo SAIM del POR FESR Abruzzo 2014/2020.

Nel caso della gestione della legge regionale n. 16/2002, esistendo contratti di mutuo passivi sottoscritti con il pool di banche Dexia e Intesa San Paolo - al fine di ottenere la provvista finanziaria utilizzata per la successiva operazione di finanziamento ai beneficiari dei capi II e IV concessa dalla Banca Popolare di Bari (mandataria senza rappresentanza) per conto della Fi.R.A. S.p.A. - il passaggio della titolarità di tutti questi rapporti comporterebbe, oltre ad un'indubbia difficoltà tecnica, anche una tempistica di esecuzione di non breve durata. Si aggiunga a tutto ciò anche la necessità che la Regione Abruzzo provveda, con ulteriori atti di Giunta o Consiglieri, a trasferire la fideiussione regionale concessa al pool di banche Dexia e Intesa San Paolo al nuovo soggetto che deriverebbe dalla fusione.

Analogo discorso può farsi per le partecipazioni assunte da Fi.R.A. S.p.A. nel capitale di rischio delle società beneficiarie del bando StartUp-StartHope. Tali partecipazioni sono collegate ad accordi di finanziamento sottoscritti per tutelare il fondo pubblico entrato nel capitale sociale delle società: anche in tal caso andrebbero apportate modifiche sia sostanziali, sia formali agli accordi sottoscritti ed alla relative partecipazioni.

Identico discorso vale per quanto concerne il Fondo dei Fondi SAIM: la Fi.R.A. S.p.A. ha sottoscritto con la Regione Abruzzo un Accordo di Finanziamento ai fini dell'affidamento - ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 - della gestione del Fondo stesso, e con la società Artigiancassa S.p.A. un contratto per l'attuazione dello strumento Abruzzo Crea. Anche per tali misure sarebbe necessario apportare modifiche sia sostanziali, sia formali agli accordi sottoscritti, con un elevato rischio di ritardare la tempistica di attività complesse nell'ambito delle procedure previste dai regolamenti dell'Unione Europea.

La fusione per incorporazione, così come prospettata, garantirebbe la continuità nella gestione di tali e complesse misure senza aggravii procedurali, inerenti il trasferimento ad altro soggetto giuridico, che potrebbero compromettere l'intera operazione.

4. La Fi.R.A. S.p.A. ha prodotto negli ultimi anni una drastica riduzione dei costi aziendali. A seguito della fusione si potranno ottenere ulteriori contenimenti dei costi generali ed amministrativi; la presenza nella struttura organizzativa-aziendale di personale dipendente qualificato, consentendo di ridurre il ricorso a professionalità esterne, permetterà una conseguente contrazione delle relative spese.
5. Con la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione si potrebbero generare immediate economie per € 200.000,00 di costi di esercizio annui riconducibili a:
- presenza di un solo Consiglio di Amministrazione;
 - presenza di un unico Collegio Sindacale;
 - presenza di un'unica Società di Revisione;
 - un unico contratto di affitto per la sede legale.

DELIBERAZIONE 25.05.2020, N. 281

Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche.



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 25 Maggio 2020

..... Deliberazione N.281

Omissis

OGGETTO: Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

VISTI, in particolare, l'art. 13-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettiva":

- **comma 4:** "al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, e' istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza;
- **comma 7:** "i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione;

VISTA la L.R. 26/1/1993 n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3, art. 12 "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11/93" con la quale è stato istituito il Codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, B&B di cui alla L.R. 78/2000, compresi gli alloggi privati dati in locazione per uso turistico ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 75/1995, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti;

CONSIDERATO che all'articolo 12, comma 1 della L.R. n. 3/2020, introducendo l'art. 10, comma 2bis della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, definisce che tale codice è rilasciato al momento

dell'inserimento della anagrafica della struttura nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, così come introdotto art. 12, comma 2, della L.R. n. 3/2020 *“i soggetti titolari delle strutture ricettive, quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività hanno l'obbligo di pubblicare il Codice identificativo di riferimento (CIR) sugli strumenti utilizzati”*;

PRESO ATTO che la L.R. n. 3/2020, pubblicata sul BURAT Speciale n. 10 del 31.01.2020, ha individuato nei 60 giorni dalla entrata in vigore della norma il termine entro il quale la Giunta Regionale adotti la deliberazione per la disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR);

DATO ATTO che le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, B&B di cui alla L.R. n. 78/2000, compresi gli alloggi privati dati in locazione per uso turistico, ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 75/1995, sono registrate nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA);

ACCERTATO che il Sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS 1000», il quale assicura le funzionalità, genera automaticamente un «codice regione» univoco per ogni singola struttura ricettiva, costituito da tredici caratteri alfanumerici: i primi quattro caratteri numerici sono riferiti al codice ISTAT della Provincia di appartenenza, gli altri nove caratteri alfanumerici individuano la tipologia di struttura ricettiva ed un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema;

RITENUTO, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo in esame, di non aggravare lo stesso con riferimento agli adempimenti richiesti agli utenti e ai Comuni e, quindi, di individuare un Codice Identificativo di Riferimento che sia comunque riferito al protocollo rilasciato al momento della ricezione della SCIA e facilmente utilizzabile dai soggetti interessati alla pubblicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive, con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato;

RITENUTO, altresì, per le motivazioni sopra esposte di identificare il Codice identificativo di riferimento (CIR) con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS 1000» e pubblicato nel menù «Anagrafica/ Gestione strutture/Sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva;

ACCERTATO che il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà acquisibile direttamente dai gestori delle strutture ricettive, all'ottenimento delle credenziali di accesso a SITRA da parte della Regione Abruzzo e che pertanto gli stessi potranno utilizzarlo direttamente e renderlo disponibile ai soggetti che gestiscono portali telematici, ovvero agenzie di intermediazione immobiliare di adempire alla pubblicazione del CIR nel rispetto dei termini di cui all'art.12, comma 1, della L.R. 3/2020;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Turismo, Cultura e Paesaggio” e dal Dirigente del Servizio “Politiche turistiche, demanio marittimo e sostegno alle imprese” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa ed integralmente richiamate:

1. **di identificare** il Codice Identificativo di Riferimento (CIR), di cui alla L.R. n. 3/2020 con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS 1000», il quale è pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture/Sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva;
2. **di dare atto** che il «Codice Regione», univoco per ogni singola struttura ricettiva, è costituito da tredici caratteri alfanumerici: i primi quattro caratteri numerici sono riferiti al codice ISTAT della Provincia di appartenenza, gli altri nove caratteri alfanumerici individuano la tipologia di struttura ricettiva ed un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema;
3. **di stabilire** che il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) è acquisibile direttamente dai gestori delle strutture ricettive, all'ottenimento delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) da parte della Regione Abruzzo;
4. **di stabilire** che il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali;
5. **di stabilire** che i soggetti titolari delle strutture ricettive, ovvero i gestori delle medesime in caso di avvenuta designazione, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

DELIBERAZIONE 25.05.2020, N. 286

POR FESR Abruzzo 2014 2020 Azione 3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid 19”
Approvazione Linee di indirizzo.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

OGGETTO

POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19” Approvazione Linee di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO del:

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** e s m i recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- **Regolamento (UE) n. 1301/2013 e s.m.i.** relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.** della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.
- **Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015** con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 9 settembre 2015, con la quale si prende atto che la Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;**
- **Deliberazioni della Giunta Regionale n. 22 del 26 gennaio 2016 e n. 372 del 13 giugno 2016** e la Determinazione Direttoriale n. DPA/62 dell'8 maggio 2017, con le quali si è provveduto alla individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni del POR FESR 2014-2020, nonché delle strutture affidatarie dei controlli di I livello;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 18 luglio 2017** recante "POR FESR Abruzzo 2014 - 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Approvazione del S.I.GE.CO. Unico "Sistema di gestione e Controllo" del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014/2020 e relativi Allegati;
- **la Determinazione DPA/130 dell'11 agosto 2017** recante "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT16RFOP004 - Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR";
- **la Determinazione DPA/411 del 6 dicembre 2018** POR FESR Abruzzo 2014-2020 Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR, versione 5.0 - Novembre 2018"
- **la Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19"**, adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013

PRESO ATTO:

- di quanto disposto dall'art. 126, comma 10, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che dispone che "le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale";
- dell'art. 2, comma 3 lett. a), L.R. n. 9 del 6 aprile 2020, nel quale con riferimento ai fondi SIE, si dispone "la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese";

VISTA la Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19", adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013,

CONSIDERATO l'obiettivo specifico dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, che consiste nel promuovere la competitività delle piccole e medie imprese mediante aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili;

VISTA la “*Scheda Aiuti di Stato*” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), predisposta sulla base di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 15/06/2017, che obbliga, nel rispetto dei procedimenti illustrati nelle “*Direttive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato alla compilazione della “Scheda Aiuti di Stato”*”,

DATO ATTO, altresì, che con nota Prot. n. 148451 del 20/05/2020, l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 ha trasmesso, al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, la *Scheda di Validazione*, relativa alla proposta di approvazione delle Linee di indirizzo aventi ad oggetto “*POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19” – Approvazione Linee di indirizzo*”, a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse III – Azione 3.1.1;

RITENUTO, sulla base delle esperienze maturate nel corso del precedente periodo di Programmazione ed al fine di superarne le relative criticità, di individuare i seguenti elementi essenziali per l’attuazione della richiamata Linea di Azione 3.1.1 del POR FESR Abruzzo 2014-20, ai fini della pubblicazione della relativa procedura di evidenza pubblica da parte della struttura regionale competente, ai sensi della DGR 22 del 26/01/2016 e successive modificazioni:

- gli interventi da realizzarsi devono essere finalizzati all’attuazione dell’Asse Prioritario III “Competitività del sistema produttivo”, Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19”, del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020.
- favorire, attraverso aiuti de minimis - di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tenuto conto della Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19”, adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, gli investimenti in innovazione delle PMI, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi produttivi.
- tutti gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio della Regione Abruzzo.
- utilizzare la massima semplificazione amministrativa possibile a favore delle imprese concorrenti, per quanto concerne l’individuazione di una tempistica certa delle fasi procedurali, le modalità informatizzate di presentazione delle istanze di partecipazione, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- utilizzare criteri di valutazione di merito in linea con quanto condiviso nel corso del richiamato Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

PRESO ATTO della Determinazione Direttoriale n. DPH/54 del 07.05.2020, con la quale è stata disposta la revoca dei seguenti atti:

- la **Determinazione DPG013/17 del 25 febbraio 2020**, avente ad oggetto: “*POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse I – Azione I.1.1: Avviso pubblico - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse*”;
- la **Determinazione DPG015/127 del 3 marzo 2020**, avente ad oggetto: “*POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse III – Azione 3.1.1 Avviso pubblico Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale*”;
- la **Determinazione Direttoriale n. DPH/25 del 17/03/2020**, con cui, per entrambi gli avvisi richiamati, è stata disposta la proroga dei termini previsti per la presentazione delle istanze;

CONSIDERATO che oltre alla dotazione finanziaria prevista di € 5.600.000,00 e riferita all'avviso 3.1.1, a seguito della revoca dell'Avviso 1.1.1 si sono rese disponibili risorse finanziarie per € 2.993.749,50

DATO ATTO che a seguito di riprogrammazione, la dotazione a valere sulla Linea di azione 3.1.1, sarà incrementata per un importo pari ad € 2.993.749,50 con le risorse derivanti dalla revoca dell'Avviso 1.1.1. "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedono l'inserimento dei ricercatori nelle aree di specializzazione S3" oltre alle eventuali e ulteriori economie che si renderanno disponibili;

VISTO il documento denominato "Linee di indirizzo – POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Attività 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19" – Linee di indirizzo" - REG. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 tenuto conto della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19", adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013 - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la lettera A), che esplicita gli elementi essenziali indicati in precedenza, fornendo le indicazioni operative fondamentali per procedere all'emanazione della relativa procedura di evidenza pubblica con dotazione finanziaria complessiva di Euro 5.600.000,00;

VISTA la L.R. 28/01/2020 n. 4 - Bilancio di previsione Finanziario 2020 – 2022 pubblicata sul BURAT n. 11 Speciale del 31/01/2020;

VISTA la DGR 86 del 18/02/2020 – Documento Tecnico di accompagnamento 2020/2022 – Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022;

VISTA la DGR 97 del 24/02/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Variazione n. 1 - 2020 per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate;

VISTA la DGR 98 avente ad oggetto: "Documento Tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2020/2022 Variazione n. 1 -2020 per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate;

CONSIDERATO che gli oneri previsti dal presente provvedimento trovano copertura nello stanziamento del POR FESR Abruzzo 2014-2020, Attività 3.1.1, - annualità 2020/2021 - come di seguito riportato:

a) Bilancio finanziario gestionale 2020 – 22, annualità 2020/2021:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 12603 FESR	Cap. 12604 F.d.R.	ART / PDC	Totale	Anno
					(articolo e codifica)		
III	Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1. AP).	3.1.1	1300000	1300000	Art.14 U 2.03.03.03	2.600.000,00	2020
			1500000	1500000	Art.14 U 2.03.03.03	3.000.000,00	2021

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte delle strutture proponenti;

VISTA l'attestazione di spesa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (ALLEGATO G) e redatta secondo le indicazioni contenute nell'art.15 della Circolare n. 6/2019 DPB007 - Indirizzi per la gestione contabile del bilancio 2020/2022 - Allegato 4 rettificato con DGR n. 285 del 27 maggio 2019;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo – DPG015, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente approvate

1. **Di approvare** il documento denominato "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 3.1.1: "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19– Linee di indirizzo" REG. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 - tenuto conto della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19", adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013 - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la lettera A).
2. **Di dare atto** che l'attestazione di spesa, redatta secondo le indicazioni contenute nell'art. 15 della Circolare n. 6/2019 DPB007 - Indirizzi per la gestione contabile del bilancio 2020/2022 - Allegato 4 rettificato con DGR n. 285 del 27 maggio 2019, è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (ALLEGATO G);
3. **Di dare atto** che gli oneri previsti dal presente provvedimento trovano copertura nello stanziamento del POR FESR Abruzzo 2014-2020, Attività 3.1.1, - annualità 2020/2021 - come di seguito riportato:

a) Bilancio finanziario gestionale 2020 – 22, annualità 2020/2021:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 12603 FESR	Cap. 12604 F.d.R.	ART / PDC	Totale	Anno
					(articolo e codifica)		
III	Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1. AP).	3.1.1	1300000	1300000	Art. 14	2.600.000,00	2020
					U 2.03.03.03		
			1500000	1500000	Art. 14	3.000.000,00	2021
					U 2.03.03.03		

4. **Di dare atto** che a seguito di riprogrammazione, la dotazione a **valere sulla Linea di azione 3.1.1, sarà incrementata** per un importo pari ad € 2.993.749,50 **con le risorse derivanti dalla revoca dell'Avviso 1.1.1. "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedono l'inserimento dei ricercatori nelle aree di specializzazione S3"** oltre alle eventuali e ulteriori economie che si renderanno disponibili
5. **Di demandare** al Servizio competente per materia, la predisposizione e l'approvazione mediante Determinazione Dirigenziale, dell'Avviso pubblico afferente all'Azione 3.1.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020, nel pieno rispetto delle linee di indirizzo tracciate nel suddetto documento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
6. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato A) nel B.U.R.A.T.
7. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014 –2020.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – DPG015

Segue Allegato



Allegato 1 alla DGR n. — del —

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE III – Competitività del sistema produttivo

Azione 3.1.1 *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”*

LINEE DI INDIRIZZO

POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività 3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19”

Dotazione finanziaria Euro 5.600.000,00

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, e ss.mm.ii..

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo - DPG015 e il competente Servizio preposto, in attuazione delle Attività previste nell'Asse III del POR FESR Abruzzo 2014-2020, provvederanno ad attivare un Avviso pubblico per contribuire a sostenere la competitività delle PMI della Regione Abruzzo.

L'Avviso dà attuazione all'Asse III "Competitività del sistema produttivo", Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e, in particolare, all'Azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", legati anche al contenimento e al contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid-19.

OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Nello specifico, l'Avviso che si andrà a predisporre sarà volto a favorire gli investimenti in innovazione delle mPMI, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato e l'innovazione dei processi produttivi, attraverso aiuti de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19", adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013.

I progetti di finanziamento potranno essere presentati dalle imprese localizzate sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso, attualmente pari a 5.600.000,00 (cinquemilioneisecentomila/00 Euro) a valere sulle Linee di azione 3.1.1, sarà incrementato con le risorse derivanti dalla revoca dell'Avviso 1.1.1. "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedono l'inserimento dei ricercatori nelle aree di specializzazione S3" e da eventuali ulteriori disponibilità/economie.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'Avviso sarà rivolto alle mPMI, le quali, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso, devono essere iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

Il progetto d'investimento proposto dovrà prevedere, a pena d'esclusione, una spesa minima ammissibile pari a € 25.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Possono accedere agli aiuti le proposte progettuali volte all'implementazione di un nuovo prodotto per l'impresa e/o per il mercato e all'innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell'impresa oppure a migliorare la sicurezza degli operatori anche al fine del contenimento e contrasto del diffondersi del Covid-19.

Sono altresì ammesse le proposte progettuali volte alla introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nel luogo di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria e in caso di scorrimenti dalla determina di approvazione degli stessi, salvo eventuali proroghe di durata complessiva non superiore a 3 mesi.

DOMANDA DI ACCESSO –TERMINI – PROGETTO

L'Avviso prevedrà che i soggetti che intendono richiedere le agevolazioni, sotto pena di inammissibilità, devono proporre la candidatura alla Regione Abruzzo –Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, a mezzo di apposita piattaforma informatica.

La candidatura per l'ammissione all'aiuto dovrà essere formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:

Domanda di Ammissione all'aiuto (Allegato n. I);

Proposta Progettuale (Allegato n. II);

Piano economico della proposta progettuale (Allegato n. III);

Dichiarazioni (Allegato IV).

COSTI AMMISSIBILI

L'Avviso, al fine di rendere più chiaro ed agevole il compito dei potenziali beneficiari, andrà a specificare le singole voci di spesa nel modo seguente:

- a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne tesi a ridurre l'impatto del Covid-19;
- b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e l'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) PROGRAMMI INFORMATICI, preferibilmente open source, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto, compresi quelli atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro incluso lo svolgimento del lavoro nella modalità smartworking e/o nuovi metodi di organizzazione del lavoro nel luogo di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;
- d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sul rispetto

delle norme, prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per l'attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell'ambiente di lavoro comprese quelle atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro incluso lo svolgimento del lavoro nella modalità smartworking e/o nuovi metodi di organizzazione del lavoro nel luogo di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19. I servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne;

- e) PERIZIA GIURATA, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale;
- f) FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.
- g) ALTRE SPESE: dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa (quali ad esempio: guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici, sanificazione degli ambienti).

L'ammissibilità delle spese legate ai sopracitati costi avverrà a far data dal 06/03/2020 (data di pubblicazione sul BURAT del precedente Avviso POR FESR 2014-20 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", sul BURAT).

Ai sensi del presente Avviso gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente alle stesse spese ammissibili, ferma restando la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti.

Inoltre, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19.

INTENSITÀ PREVISTE

L'agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

In relazione all'investimento realizzato, l'intensità di aiuto massima concedibile può arrivare fino al 70%. Percentuali di contribuzione privata più alta attribuiranno un punteggio in sede di valutazione della proposta.

In ogni caso, il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore ad Euro 200.000,00.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Il sistema informativo regionale restituirà giornalmente il numero di domande ricevute.

Rispetto a tali domande il Servizio competente verificherà prioritariamente che i requisiti di ammissibilità, sia stati riportati dai proponenti.

La Commissione di valutazione procederà quindi a valutare nel merito le istanze ritenute ammissibili, utilizzando la seguente griglia di valutazione:

Criteri di valutazione	Indicatori
Impatto in termini di incremento occupazionale, in particolare giovanile e femminile	Incremento dell'occupazione con l'assunzione, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato
	Incremento di occupazione femminile e giovanile (Under 30).
Entità della quota di investimento privato che si combina al sostegno pubblico	Quota di cofinanziamento privato Percentuale stabilite di contributo richiesto rispetto al totale della spesa ammissibile
Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi	Grado di rispondenza alle finalità/priorità della RIS3 regionale
Capacità di migliorare la competitività dell'impresa, dell'impatto ambientale e della sicurezza dell'ambiente di lavoro	Capacità del progetto di favorire l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente a: <ol style="list-style-type: none"> 1. introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 2. miglioramento significativo dei processi produttivi 3. miglioramento della competitività dell'impresa attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione dell'impatto ambientale dei processi; • aumento della sicurezza dell'ambiente di lavoro; • riduzione dei consumi di risorse (idriche e materie prime); • riduzione impatto del Covid-19
Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi	Qualità della proposta con riferimento a: <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione dei fabbisogni di investimento 2. definizione degli obiettivi generali e specifici 3. metodologia e procedure di attuazione dell'intervento

Il punteggio massimo attribuibile è 100. L'ordine di graduatoria è determinato tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione.

La procedura descritta verrà ripetuta giorno per giorno fino a saturazione del plafond assegnato all'Avviso, maggiorato del 30%.

In caso di scorrimenti, a seguito di revoche, rinunce o di disponibilità di nuove risorse, sulle istanze dovrà essere nuovamente realizzata la verifica di ammissibilità e la valutazione di merito, nelle modalità sopra descritte.

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DETERMINAZIONE 26.05.2020, N. DPC/110

Ditta ERSI – Ente Regionale del Servizio idrico integrato – con sede legale a L'Aquila in via Michele Jacobucci, n.4 - Concessione di derivazione d'acqua, in sanatoria, dalle sorgenti "Val di Foro" e dal campo pozzi in agro nel comune di Pretoro (CH), bacino idrografico del fiume Foro, ad uso consumo umano per la portata media complessiva di 550 l/s (mod. 5,5), di cui 500 l/s dalle sorgenti "Val di Foro" e 50 l/s dal campo pozzi di Pretoro. Codice univoco: CH/D/165.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC 110

DEL 26 MAGGIO 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Ditta ERSI – Ente Regionale del Servizio idrico integrato – con sede legale a L'Aquila in via Michele Jacobucci, n.4 - Concessione di derivazione d'acqua, in sanatoria, dalle sorgenti "Val di Foro" e dal campo pozzi in agro nel comune di Pretoro (CH), bacino idrografico del fiume Foro, ad uso consumo umano per la portata media complessiva di 550 l/s (mod. 5,5), di cui 500 l/s dalle sorgenti "Val di Foro" e 50 l/s dal campo pozzi di Pretoro.

Codice univoco: CH/D/165.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTA la L. 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le "Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/98";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia Ambientale";

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTI gli art. 9 e 25 del D.P.G.R. n.3/Reg/2007;

PRESO ATTO che con domanda in data 25.05.1998, corredata dal progetto redatto dagli Ingg. Remo Nanni e Sergio Franci, l'Azienda Consorziale Comprensoriale Val Pescara-Tavo-Foro, ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare acqua dalla sorgente "Val di Foro" e dal campo pozzi in agro, nel comune di Pretoro (CH), bacino idrografico del fiume Foro, per uso consumo umano di 500,0 l/s (mod. 5,00) di acqua dalla sorgente "Val di Foro" e 50,0 l/s (mod. 0,50) dal campo pozzi, per un volume complessivo massimo di 17.344.800 mc/annui, ad uso consumo umano, a servizio della popolazione di 133.00 abitanti;

VISTA la Relazione Istruttoria redatta in data 31.05.2019 dal Responsabile del Procedimento, con la quale il Dirigente del Servizio Procedente del Genio Civile Chieti ha espresso in data 21.6.2019, prot. n.183974, parere favorevole al rilascio della concessione, dalla quale risulta che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni di sorta sull'istanza indicata in oggetto;

VISTA la nota direttoriale prot. n.246896 del 04.09.2019 con la quale l'Autorità Concedente ha rilasciato il nullaosta alla sottoscrizione del Disciplinare di concessione, condizionato al recepimento delle osservazioni del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale, di cui alla nota prot.n.243303 del 30.08.2019;

VISTA la nota prot. n.233272 del 12.08.2019 con la quale il Servizio Procedente ha trasmesso lo schema di Disciplinare aggiornato;

DATO ATTO che l'Ufficio Contabile Finanziario del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale ha riscontrato, con nota prot. n. 261009 del 19.09.2019, che per la derivazione in oggetto risultano regolarmente corrisposti i canoni;

VISTO il Disciplinare N.8 di Raccolta dell'11.02.2020, sottoscritto dal legale Rappresentante della Società ERSI, e trasmesso dal Servizio Procedente con prot. n.68746 del 09.03.2020, contenente gli obblighi e le condizioni ai quali deve essere vincolata la concessione;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 25 del Regolamento D.P.G.R. n.3/Reg/2007;

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi e dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è concesso all'E.R.S.I. - Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato - C.F. e P.IVA 93093990666, di derivare dalle sorgenti "Val di Foro" (denominate Grotta del Lupo I e II, Cerrani I e II e S.Eufemia) e dal campo pozzi in agro nel comune di Pretoro (CH), la portata complessiva moduli 5,5 (pari a 550 l/s) di acqua ad uso consumo umano, di cui mod. 5,0 (500 l/s) dalle sorgenti "Val di Foro" e mod. 0,5 (50 l/s) dal campo pozzi di Pretoro, per un volume di prelievo massimo derivabile pari a 17.344.800 mc/annui.

Art. 2

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui decorrenti dal 01.07.1976, data di inizio prelievo della risorsa idrica e rinnovata per un ulteriore periodo di anni 30, con scadenza quindi al 30.6.2036, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare N.8 di Raccolta dell'11.02.2020, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di € 14.872,00 (*euro quattordicimilaottocentosettantadue/00*), anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434.

Art. 3

Il versamento del canone annuo indicato nel precedente art. 2 verrà corrisposto alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale 40205379, intestato alla "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico - capitolo di entrata 32107". Detti introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 4

I Dirigenti del Servizio Procedente del Genio Civile Chieti e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara
F.to digitalmente

PESCARA
PIERPAOLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
26.05.2020
14:49:34
UTC



L'Estensore
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente
F.to digitalmente



DETERMINAZIONE 26.05.2020, N. DPC/111

Ditta ERSI – Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato – con sede legale a L’Aquila in via Michele Jacobucci, n.4 - Concessione di derivazione d’acqua, in sanatoria, dalle sorgenti “Gravetta” in agro del comune di Rapino (CH), bacino idrografico del fiume Foro, ad uso consumo umano per la portata media di 3,00 l/s (mod. 0,03) di acqua. Codice univoco: CH/D/166.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC 111

DEL 26 MAGGIO 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Ditta ERSI – Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato – con sede legale a L’Aquila in via Michele Jacobucci, n.4 - Concessione di derivazione d’acqua, in sanatoria, dalle sorgenti “Gravetta” in agro del comune di Rapino (CH), bacino idrografico del fiume Foro, ad uso consumo umano per la portata media di 3,00 l/s (mod. 0,03) di acqua. **Codice univoco: CH/D/166.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTA la L. 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l’art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98”;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante “Norme in materia Ambientale”;

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTI gli art. 9 e 25 del D.P.G.R. n.3/Reg/2007;

PRESO ATTO che con domanda in data 29.12.2000, corredata dal progetto redatto dal Geol. Francesco Moscarella, l’Azienda Consortile Comprensoriale Val Pescara-Tavo-Foro ha chiesto la concessione, in sanatoria, per derivare acqua dalle sorgenti Gravetta in località Gravetta nel comune di Rapino (CH), per una portata media di 3,00 l/s (mod. 0,03) ed un volume complessivo massimo di 94.608 mc/annui, ad uso consumo umano, a servizio dell’intero comune di Rapino (CH);

VISTA la Relazione d'Istruttoria redatta in data 12.6.2019 dal Responsabile del Procedimento, con la quale il Dirigente del Servizio Procedente del Genio Civile Chieti ha espresso in data 24.6.2019, prot. n.185891, parere favorevole al rilascio della concessione, dalla quale risulta che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni di sorta sull'istanza indicata in oggetto;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 246870 del 04.09.2019 con la quale l'Autorità Concedente ha rilasciato il nullaosta alla sottoscrizione del Disciplinare di Concessione, condizionato al recepimento delle osservazioni del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale di cui alla nota prot. 243383 del 30.08.2019;

VISTA la nota prot. n.68746 del 09.03.2020 con la quale il Servizio Procedente ha trasmesso lo schema di Disciplinare aggiornato;

DATO ATTO che l'Ufficio Contabile Finanziario del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale ha riscontrato, con nota prot. n. 261009 del 19.09.2019, che per la derivazione in oggetto risultano regolarmente corrisposti i canoni;

VISTO il Disciplinare N. 7 di Raccolta dell'11.02.2020, sottoscritto dal legale Rappresentante della Società ERSI, e trasmesso dal Servizio Procedente con prot. n.68746 del 09.03.2020, contenente gli obblighi e le condizioni ai quali deve essere vincolata la concessione;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 25 del Regolamento D.P.G.R. n.3/Reg/2007;

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi e dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è concesso all'E.R.S.I. - Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato - C.F. e P.IVA 93093990666, di derivare acqua dalle sorgenti Gravetta (denominate Gravetta I, Gravetta II, Gravetta III, Gravetta IV), ubicate in località Gravetta del Comune di Rapino (CH), ad uso consumo umano, in misura non superiore a moduli 0,03 (3,0 l/s) d'acqua, per un volume di prelievo massimo derivabile pari a 94.608 mc/annui.

Art. 2

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui decorrenti dal 01.01.1950, data di inizio prelievo della risorsa idrica e rinnovata una prima volta per un periodo di anni 30 successivi e continui decorrenti dal 01.01.1980 ed una seconda volta per ulteriori 30 anni decorrenti dal 01.01.2010, con scadenza quindi al 31.12.2039, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare N. 7 di Raccolta dell'11.02.2020, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di € 347,00 (*euro trecentoquarantasette/00*), anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434.

Art. 3

Il versamento del canone annuo indicato nel precedente art. 2 verrà corrisposto alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale 40205379, intestato alla "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico - capitolo di entrata 32107". Detti introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 4

I Dirigenti del Servizio Procedente del Genio Civile Chieti e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara
F.to digitalmente



PESCARA
PIERPAOLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
26.05.2020
14:49:37
UTC

L'Estensore
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente
F.to digitalmente



DETERMINAZIONE 29.05.2020, N. DPC/114

Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2020 – Modifiche integrazioni in allineamento dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 e relativo Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di balneazione e in spiaggia – Sezione 3.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/114

del 29 maggio 2020

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: *Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Ordinanza Balneare 2020 – Modifiche integrazioni in allineamento dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 e relativo Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di balneazione e in spiaggia – Sezione 3.*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

VISTO il D.P.R. 470 in data 08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie I, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.

VISTO il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;

VISTA la L.R. 04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

VISTO l'atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del 03.03.2003;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Deliberazione n.33 del 23.01.2004 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;

VISTO il Piano Demaniale Marittimo regionale (PDM) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24/02/2015;

VISTA la Circolare Direttoriale n. RA/0321636/18 del 18/12/2017 "applicazione ed efficacia del P.D.M.";

VISTI il: Decreto Ministeriale 30.03.2010, "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e ss.mm.ii. e la L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE".

PRESO ATTO che annualmente la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative approva l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento precedente e la relativa classe di appartenenza, l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è stato disposto il divieto permanente di balneazione, l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali), nonché le disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA, ai Comuni ed agli enti Gestori del servizio Idrico;

PRESO ATTO, inoltre che la Giunta Regionale con DGR 289 del 25/05/2020 ha stabilito la stagione balneare ai fini della balneabilità delle acque nella Regione Abruzzo è iniziata il 22 maggio e termina il 30 settembre 2020, e che i prelievi analitici vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti le acque di balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico (cittadini-utenti) rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010;

RAVVISATA la necessità di adottare apposita Ordinanza Balneare per l'anno 2020;

PRESO ATTO dell'Ordinanza predisposta dall'Ufficio Demanio Marittimo di questo Servizio che forma parte integrante della presente determinazione (All.1);

SENTITI i Comuni costieri, la Direzione Marittima di Pescara, La Capitaneria di Porto di Ortona, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e Vasto, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in merito alla redazione dell'Ordinanza Balneare 2020;

VISTA la Determinazione n. DPC/34 del 27/02/2020 e DPC/38 del 9/03/2020 – Ordinanza Balneare 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 62 del 20/05/2020;

VISTA la Sezione 3 "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia" dell'OPGR n. 62 del 20/05/2020;

VISTA L'Ordinanza n. 65 del 22/05/2020 (rettifica del paragrafo 7-Sezione 3 "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia" – Piscine)

VISTA la nota n. 0012230 del 23/05/2020 della Direzione Marittima di Pescara;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 69 del 29/05/2020 con la quale è stato sostituito il paragrafo 12 "Le spiagge libere" della Sezione 3 – OPGR N. 62 del 20/05/2020;

VISTE le Ordinanze Balneari di altre località balneare della costa Adriatica dalle quali sono state estrapolate idee e norme per il miglioramento e godimento della spiaggia sotto il profilo della sicurezza e della qualità della vita;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

DETERMINA

per tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. di modificare ed integrare la Determinazione n. DPC/34 del 27/02/2020 e n. DPC/38 del 9/03/2020 l'Ordinanza Balneare 2020 come da allegato 1) che forma parte integrante della presente determinazione.
2. **Di sostituire totalmente il contenuto dell'Ordinanza Balneare 2020 come da allegato 1) che forma parte integrante della presente Determinazione;**
3. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di provvedere alla pubblicazione dell'apposita Ordinanza sul Burat e sul sito Web Sezione "Amministrazione Trasparente" e "Avvisi" della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE
Dott. Pierpaolo Pescara



L'estensore
f.to Ettore Mantini

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo
f.to Spec. Amm. vo Ettore Mantini

Segue Allegato

ALLEGATO 1**DETERMINA DPC/114 del 29 maggio 2020****REGIONE ABRUZZO****DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO****UFFICIO DEMANIO MARITTIMO****ORDINANZA BALNEARE 2020****ART. 1****DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1) La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese. E' confermata la stagione balneare 2020 compresa tra il **1 marzo** e il **12 ottobre** DPC/34 del 27/02/2020.
- 2) Nell'esercizio delle dette attività si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) le attività commerciali possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni e nel rispetto del relativo Protocollo di Sicurezza di cui all'OPGR n. 62/20202;
 - b) dalla data di efficacia della presente ordinanza possono continuare le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia, installazione attrezzatura balneare), che devono obbligatoriamente essere concluse entro il **12 giugno**; oltre tale termine, per cause collegate ad avverse condizioni meteo, sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **31 ottobre**, fatto salvo quanto disciplinato nella successiva lett. f);
 - c) dalla data di efficacia della presente ordinanza fino alla data massima del **12 giugno** gli stabilimenti possono continuare con l'apertura al pubblico per l'**elioterapia**; durante il periodo invernale, dal 13 ottobre al 28 febbraio, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. o);
 - d) dal **1 giugno** al **6 settembre** deve essere garantito il servizio di assistenza alla balneazione da parte dei concessionari di aree demaniali e/o comuni per le spiagge libere **prorogato al 13 giugno**, **previa comunicazione all'Autorità Marittima competente**, per i soli concessionari e comuni che per motivi organizzativi **richiedano il differimento**; fasce orarie e relative prescrizioni per lo svolgimento del

servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Autorità Marittime territorialmente competenti. Eventuali obblighi al salvataggio da altre figure diverse dai concessionari che di fatto svolgono attività commerciali connesse con la balneazione e ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo potranno essere prescritti dalle Autorità Marittime territorialmente competenti;

- e) i concessionari per le spiagge destinate ad ombreggio ed i Comuni per le spiagge libere che intendono avvalersi della facoltà di tenere le strutture aperte al pubblico per i soli fini elioterapici **dal 1 al 12 giugno** devono attenersi, scrupolosamente, a quanto disciplinato in merito dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare 2020 (segnaletica e bandiera rossa);
- f) i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal 15 giugno al 31 agosto **fatta salva la possibilità di non utilizzare la spiaggia per la stagione 2020 per motivi organizzativi legati all'emergenza Covid-19 con impegno a mantenere l'arenile in stato di decoro secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1, lettera a) ed installare idonea segnaletica secondo quanto disciplinato dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare 2020 in analogia delle spiagge utilizzate per elioterapia;**
- g) durante il periodo invernale, nell'ambito delle concessioni per stabilimento balneare e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. n), punto b), le aree attrezzate per giochi potranno essere mantenute a disposizione della collettività nel rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 vigente;
- h) ai fini della balneabilità sotto il profilo sanitario la balneazione è garantita dal 22 maggio al 30 settembre.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza, l'occupazione della fascia di arenile pari a 5 mt dalla battigia e l'uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. (Ordinanza Sicurezza 2020)
2. Nella fascia di mt. 5 dalla battigia dovrà essere evitato qualsiasi forma di aggregazione di persone ed è vietato stazionare per prendere sole per consentire il libero transito nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È VIETATO PER TUTTO L'ANNO:

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini ed i ripostigli, fatti salvi i manufatti destinati alla ricettività di cui agli artt.1, comma 2, lett. e, art. 3, comma 2, art. 4, comma 1, lett. c, del Piano Demaniale Marittimo (PDM); usare e/o detenere all'interno degli stessi: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto

che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;

- c) abbandonare a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste;
- d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte delle persone diversamente abili. Le misure di abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere contenute nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del PDMR e nel rispetto delle disposizioni di individuazione delle relative misure minime secondo quanto previsto dal D.M. 14/06/1989, n. 232;
- e) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento nonché per le attrezzature ludiche per bambini purchè all'interno delle aree in concessione e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. n), punto b) ed un struttura mobile di accoglienza alla via di accesso dei complessi balneari per le operazioni di registrazione/informazione delle norme e misure di sicurezza Covid-19 riportate nel successivo art. 8, comma 1;
- f) occupare (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo con:
 - automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, con eccezione dei mezzi di cui al successivo punto 3;
 - attrezzature di ogni genere, natanti ed imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio;
- g) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di pulizia e/o manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- h) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
- i) tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate;
- j) organizzare sulle spiagge libere qualsiasi evento in contrasto con il protocollo di sicurezza delle spiagge libere di cui all'OPGR n.69 del 29/05/2020

2. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (1 MARZO - 12 OTTOBRE):

- a) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto e/o le operazioni di igienizzazione senza il consenso del concessionario;
- b) praticare qualsiasi tipo attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- c) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio-nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, etc., sia in forma fissa che itinerante, sull'arenile ed in mare, senza la preventive autorizzazioni;

- d) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; sono, in ogni caso, fatte salve le speciali prescrizioni stabilite dai Piani Comunali Acustici e/o da altre Autorità nonché gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
- e) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato alla balneazione, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli;
- f) lasciare oltre il tramonto, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura, fatta eccezione per i tratti affidati a soggetti terzi ai sensi del Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia paragrafo 15 "Le spiagge libere" – Sezione 3 n. 69 del 29/05/2020 Previa autorizzazione del Comune, nelle spiagge libere in affidamento parziale a soggetti terzi, compatibilmente con la prioritaria esigenza della libera fruizione del mare, la parte retrostante potrà essere dotata di attrezzatura per il tempo libero. Detta attrezzatura, che potrà essere mantenuta dopo il tramonto, può occupare una superficie massima del 50% dell'intera area ed essere utilizzata nel rispetto del paragrafo 7 –Sezione 3 dell'OPGR n. 62/2020.
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavittelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione;
- h) realizzare interventi di difesa della costa, ripascimenti dal 1 giugno al 6 settembre,
- i) fumare nella fascia di libero transito adiacente alla battigia, nello specchio acqueo dedicato alla balneazione e nei pressi delle aree giochi per bambini.

3. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È CONSENTITO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:

- a) l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori e nel rispetto delle condizioni del relativo permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di mezzi di soccorso medico-sanitari, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;
- c) l'accesso sulla spiaggia di mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge libere e in concessione a seguito di fenomeni straordinari meteorologici, previa comunicazione all'Autorità Marittima, al Comune competente ed agli Enti gestori nelle aree e riserve marine protette; le operazioni devono essere effettuate, in condizioni di massima sicurezza, sotto la vigilanza dei Comuni e/o concessionari;
- d) l'accesso sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nelle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione, fuori dalla fascia oraria di balneazione, coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio stabilite dalle competenti Autorità Marittime; le operazioni devono essere effettuate, sotto la responsabilità dei concessionari, in condizioni di massima sicurezza;

- e) l'accesso e l'uso, nelle aree in concessione per deposito di unità da diporto, durante l'arco dell'intera giornata, di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni; i titolari delle dette concessioni, sotto la propria responsabilità, devono operare in condizioni di massima sicurezza;
- f) l'accesso sulle spiagge nelle ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 5.00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote al fine di effettuare il servizio di sorveglianza da parte degli Istituti preposti. Ogni mezzo utilizzato per la vigilanza deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere prima dall'inizio del periodo di servizio. Le relative autorizzazioni devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale e, nelle aree e riserve marine protette, ai relativi Enti gestori;
- g) l'ingresso e sosta di mezzi meccanici sul demanio marittimo in occasione di manifestazioni pubbliche, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente; nelle Aree e Riserve Marine Protette dovranno essere rispettati i regolamenti dei relativi Enti gestori; le aree interessate dovranno essere obbligatoriamente delimitate da segnaletica orizzontale;
- h) la sosta di motociclette/ciclomotori nelle aree in concessione purché disciplinata nel relativo titolo concessorio, individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in lastre, retrostanti/adiacenti lo stabilimento balneare ed attigue al confine ovest della concessione stessa; nonché la sosta dei mezzi utilizzati per la pulizia giornaliera delle spiagge di proprietà della ditta concessionaria in apposito spazio opportunamente dedicato ed in condizioni di sicurezza per la incolumità dei bagnanti.
- i) praticare giochi in forma singola o allenamenti da parte di Società Sportive di secondo i relativi protocolli di sicurezza approvati dal Ministero dello Sport delle relative Federazioni all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4, punto 1. lett. n), punto a). È possibile organizzare forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima con postazioni sedute che garantiscono il distanziamento interpersonale di 1 metro (eventi culturali – musica da ascolto), previo ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni;
- j) attrezzare le spiagge libere, con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici, fino a n.2 cabine spogliatoio, supporti per ombrelloni e spazi per il tempo libero in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2,lett.f) e nel rispetto del Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia paragrafo 15 – Sezione 3 OPR n. 69 del 20/05/2020 Le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) potranno essere dotate di detti apprestamenti, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:
 - a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n.

1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale pubblicata sul BURA n.25 Speciale in data 15/04/2011 della Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale, della Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale e della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 27/10/2017 e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti; le concessioni potranno essere dotate di isole ecologiche, pavimentate con materiale idoneo a prevenire perdita di liquidi "colaggi" nella sabbia, della dimensione massima di mq 5,00, per il deposito dei rifiuti in attesa di raccolta, opportunamente delimitate con paravento "schermatura" in materiale sostenibile di altezza massima 1,50 nel rispetto della relativa normativa di riferimento;

- b)** nelle aree in concessione nel periodo destinato alla balneazione, 1 giugno- 6 settembre, sono vietate le operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge durante le ore di balneazione, coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio, secondo come stabilito dalle Ordinanze delle Autorità Marittime competenti. Al di fuori delle ore di balneazione la pulizia ordinaria non ha vincoli di orario e potrà essere effettuata con mezzi meccanici idonei targati o senza targa direttamente dal concessionario o per mezzo di terze ditte "cottimisti" sotto la diretta responsabilità del concessionario stesso. La pulizia ordinaria nelle zone a protezione speciale è effettuata previa comunicazione al Comune competente e nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli relativi Enti gestori di Aree e riserve marine protette;
- c)** le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione finalizzate alla pulizia, regolarizzazione della superficie, riduzione volumetrica della ghiaia, eliminazione di avvallamenti, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, sono consentite dal 02/03 al 29/05 previa comunicazione al Comune ed Autorità Marittima competente. Nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa e/o zone ZPS le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune territorialmente competente;
- d)** in caso di mancata conclusione nel periodo consentito delle operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione, a causa di avverse condizioni meteo marine, le medesime possono essere ultimate, in condizioni di sicurezza, previa autorizzazione del Comune competente, esclusivamente nei giorni feriali;
- e)** nelle Aree e Riserve Marine Protette le operazioni di livellamento delle spiagge dovranno essere eseguite nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli Enti gestori;
- f)** il numero degli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno, anche nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per metri lineari 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura d'ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall'osservanza della predetta norma (rif. art. 5, comma 5 e 6, del vigente PDM); tutte le fattispecie del presente capoverso dovranno essere allineate al paragrafo 5, Sezione 3 OPR n. 62/2020 del Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di

balneazione e in spiaggia;

g) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. durante il periodo invernale nell'ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche per un massimo di mq. 150 ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, essere delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore ai mt.1,80 e ubicate lato mare a ridosso di immobili/ manufatti esistenti, al fine di non compromettere la vista mare; le attrezzature dovranno, comunque, essere contenute nel cono d'ombra delle strutture esistenti (corpi in elevazione); nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree, laddove non contrastanti con l'assetto urbano (percorsi ciclo pedonali attrezzati), possono essere individuate ai lati del complesso balneare; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di protezione, non impattanti dal punto di vista estetico e visivo, lungo il perimetro dei manufatti (chioschi e cabine), inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante (colorazione);

1 ter le zone concesse, ai fini del rispetto delle misure organizzative, accoglienza ed accesso al complesso balneare e servizi, nell'ottica della prevenzione dell'affollamento e assembramento, nonché registrazione dei clienti ai fini del tracciamento dei contatti "contact tracing" possono essere dotate di sistemi di delimitazione non impattanti (rete di protezione tipo da pesca e/o cordoni) munite di adeguata segnaletica per la individuazione dei percorsi di entrata e uscita. Per evitare assembramenti sulla battigia e/o fascia di libero transito, i predetti sistemi di delimitazione potranno essere posizionati anche sul fronte mare della concessione.

2. le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4, comma 1, lett. n), punto a), qualora siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse e/o avvolte nella parte superiore e mantenute in stato di decoro al fine di salvaguardare la vista del mare;

3. sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;

4. le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;

TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; le delimitazioni di cui ai punti 1, 1 bis e 1 ter devono essere preventivamente comunicate al Comune competente per territorio;

h) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23, L. 5 febbraio 1992, n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili, i concessionari devono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge; tali percorsi devono permanere per tutto l'anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;

- i)** durante la stagione balneare, all'interno delle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie massima di metri quadrati 30,00; predetti accessori potranno essere mantenuti anche nel periodo invernale se posti direttamente a servizio di attività commerciali in esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti ed utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale;
- j)** gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere muniti di licenza di pubblico esercizio da parte delle competenti autorità;
- k)** qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone;
- l)** i servizi per disabili di cui alla Legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica, riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- m)** è vietata l'occupazione delle cabine spogliatoio per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio;
- n)** nelle aree in concessione:
- a.i)** concessionari, cui è riconosciuta ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dell'attività ludico-sportiva, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per attività ludico sportiva ed essere svolte solo se consentite dalle norme in vigore (Protocolli di sicurezza Covid-19 approvati dal Ministero dello Sport, sempre in ogni caso, assicurando il prescritto distanziamento sociale), assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai frequentatori delle spiagge. Intorno al perimetro del campo da gioco, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti, deve essere installata una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica) alta almeno tre metri e sorretta da paletti;
- b.** le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, potranno essere delimitate, laddove ritenuto, con staccionate in plastica/legno dell'altezza di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di sicurezza ed utilizzate assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore da parte dei genitori/tutori/accompagnatori ; gli spazi per giochi bimbi potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale a servizio della collettività a titolo gratuito, opportunamente segnalati, mantenuti in condizioni di decoro e pulizia, liberamente ed agevolmente accessibili;
- o)** durante il periodo invernale, precisamente dal 13 ottobre al 1 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione: possono essere utilizzate attrezzature balneare (ombrelloni e sedie) ed installate strutture "prendisole" (paravento e/o igloo), a basso impatto visivo (trasparente). Tali strutture dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti ed installate nel rispetto delle norme di sicurezza;
- p)** durante l'arco dell'intero anno, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dei regolamenti e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle aree protette, parchi e riserve. Le zone potranno

essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50;

- q) Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune, può essere utilizzato per il bagno dei cani, **fuori delle fasce orarie** individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita;

ART. 5

DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE E LIBERO TRANSITO SULLA BATTIGIA

1. Nelle aree in concessione per scopi turistico-ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
 - a) durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione;
 - b) durante l'arco dell'intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della spiaggia.
2. L'accesso di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 5, comma 9, del PDMR vigente.
3. Nell'arco orario compreso tra le ore 22,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari se non con il consenso del concessionario.
4. "è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 della battigia (libero transito) al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso";
5. "è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso";

ART. 6

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, antistante le spiagge libere del litorale, previa autorizzazione da parte dei Comuni rilasciata ai fini demaniali, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e della libera fruizione del mare:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt.50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt.50; la superficie massima è riferita al totale dell'area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante le spiagge libere e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti. Le predette attività ludico ricreative devono essere

effettuate nel rispetto delle misure di contingentamento e distanziamento sociale.

b) manifestazioni varie nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

2. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, antistante il litorale, previa autorizzazione/licenza da parte dei Comuni rilasciata ai fini demaniali, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte, può essere utilizzato dai concessionari di stabilimenti balneari per le seguenti attività turistico ricreative, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e della libera fruizione del mare:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt.50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt.50; la superficie massima è riferita al totale dell'area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante la spiaggia e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti. Le predette attività ludico ricreative devono essere effettuate nel rispetto delle misure di contingentamento e distanziamento sociale.
 - b) installazione di pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari con un distacco adeguato dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti. Gli utenti dovranno rispettare il distanziamento sociale.
 - c) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di mq. 30. La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione e potrà essere utilizzata nei limiti dell'accoglienza per il rispetto del distanziamento sociale.
 - d) utilizzazione di parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), nel rispetto delle misure di distanziamento sociale ,esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
 - e) posizionamento di spiagGINE e/o attrezzature balneari simili prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia a distanza di almeno 1,5 metri l'una dall'altra, nei limiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione
 - f) manifestazioni varie nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
3. Per le attività sopra indicate i concessionari sono tenuti ad assicurare la presenza dell'assistente bagnante specifico. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
4. Le stesse iniziative potranno essere autorizzate anche in forma itinerante con definizione di calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e, laddove esercitate in specchio acqueo prospiciente esercizio balneare, con il preventivo assenso della ditta concessionaria.
5. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, secondo i relativi protocolli di sicurezza delle relative Federazioni Sportive approvati dal Ministero dello Sport e Cultura, previa

autorizzazione dell'Autorità Marittima competente per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività.

6. Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessione.
7. Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.

ART. 7 DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "Charadrius Alexandrinus" comunemente conosciuto come "Fratino".
- 1 bis. L'attività di riduzione volumetrica della ghiaia potrà essere effettuata secondo quanto indicato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota n. RA/118731 del 5/05/2015 e previa autorizzazione del Comune competente. Nelle zone sottoposte a sensibile fenomeno erosivo e/o interventi di mitigazione dell'azione erosiva le anzidette operazioni dovranno essere sottoposte a specifica valutazione del Servizio Opere Marittime e Acque Marine.
2. All'interno delle aree protette, parchi e riserve, è vietato danneggiare la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; detti organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle aree di rispettiva competenza, apponendo delimitazioni e/o segnalazioni previa intesa con i Comuni competenti.
3. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.
4. L'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19.
5. Nel periodo compreso tra il 13 ottobre ed il 28 febbraio è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune e Autorità Marittima territorialmente competente.
6. La pulizia, la raccolta, lo smaltimento/recupero dei rifiuti delle spiagge libere, in concessione ed aree per rimessaggio di natanti (*libere e private*), devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - Circolare n. 1 del 07/03/2011, Circolare n. 1 del 11/04/2014 e Circolare n. 1 del 19/07/2016 nonché alla DGR n° 621 del 27/10/2017 e ss.mm.ii.:
 - L'art. 183, co, 1, lett. n) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce: "**gestione**": omissis ... **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno**

depositati”.

- Art. 184, comma 2, lettera d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce che sono **rifiuti urbani** *rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - Gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle aree demaniali *marittime e che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 183, co. 1, lett. n) non hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.*
 - In assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali, anche al di fuori del demanio, secondo un “principio di prossimità”. In tal caso, costituendo i punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo, un “circuito pubblico organizzato” e finalizzato alla pulizia degli arenili, gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime, che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, possono utilizzare gli stessi per il conferimento dei rifiuti spiaggiati raccolti. Le Ordinanze sindacali valutano le eventuali deroghe da prevedere rispetto alle normative vigenti in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti spiaggiati.
7. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o l'eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante tutto l'anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e, nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori, nel rispetto delle circolari e della Deliberazione di Giunta Regionale di cui al precedente punto n.6.
8. Durante il periodo invernale, previa autorizzazione del Comune interessato e nel rispetto delle norme sull'uso del demanio marittimo, possono essere posizionati in via d'urgenza ed a titolo provvisorio, massi a protezione dei complessi balneari e/o manufatti confinanti con il pubblico demanio marittimo aggrediti dall'azione del mare. I massi dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture e rimossi prima dell'inizio della stagione balneare. Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione. Il posizionamento di massi è esente dall'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06, parte seconda, allegato IV.
9. I concessionari o il concessionario titolare di più aree adiacenti con un fronte massimo di metri 50, dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
- a) un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - b) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
 - c) tre cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
 - d) mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - e) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto

facilmente individuabile e raggiungibile.

10. Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.).
11. Ai fini della sicurezza della pubblica incolumità, gli spazi perimetrali attorno alla vasca e quelli direttamente connessi con le attività natatorie e di balneazione ricompresi nell'ambito delle piscine site nelle aree in concessione, debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità dell'11 luglio 1991. L'elemento di separazione verticale, in analogia alle delimitazioni di cui all'art. 4, punto 1. lettera g), dovrà essere contenuto entro l'altezza massima di mt. 1.80, costituito di materiale a basso impatto ambientale e in modo da non compromettere la vista del mare
12. Durante il periodo invernale, previa autorizzazione del Comune, nell'ambito delle aree in concessione e spiagge libere possono essere formati cordoni dunali artificiali, mediante riporto di sabbie provenienti da cava di caratteristiche compatibili, al fine della conservazione della spiaggia dalle mareggiate invernali.
13. Durante il periodo invernale, al fine di evitare la dispersione della sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di metri 1.20. Le reti frangivento dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia.
14. I concessionari ed i comuni per le spiagge libere, durante il periodo invernale, devono rimuovere e livellare gli accumuli di sabbia che l'azione del vento crea internamente ed esternamente a ridosso del muretto lungomare, al fine di evitare la dispersione delle sabbie nelle aree retrostanti. La predetta operazione è condizionata alla preventiva comunicazione al Comune ed Autorità Marittima territorialmente competente e potrà essere effettuata con mezzi meccanici in deroga al divieto di accesso imposto dall'art. 3 punto 1 lett. f).
15. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20/06/2019 inerente la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell'uso della plastica in spiaggia ed adottare ogni accorgimento utile per evitare la dispersione di filamenti di "rafia" dalle attrezzature balneari, utilizzando ombrelloni ed altre strutture dedicate all'ombreggio con marchio CE.
16. I concessionari ed i Comuni, al fine di evitare la presenza di mozziconi di sigarette sull'arenile, devono provvedere a collocare dispositivi atti alla loro raccolta.

ART. 8

DISPOSIZIONI SPECIALI COVID-19

1. Le vie di accesso dei complessi balneari e/o delle aree per ombreggio potranno essere dotate di un presidio di accoglienza, registrazione ed informazione sulle modalità di accesso e tutto quanto stabilito nei paragrafi 3 e 4 - Sez. 3 dell'OPGR n. 62/2020. A tale scopo potrà essere installato una struttura mobile del tipo gazebo e se necessario

- dotata di chiusure laterali, per il rispetto della tutela della "privacy" dell'utenza balneare;
2. La zona di ombreggio dovrà rispettare quanto stabilito nel paragrafo 5 - Sez. 3 dell'OPGR n. 62 del 20/05/2020, ed in particolare, si richiamano i seguenti criteri invalicabili:
 - i) La zona ombreggio dovrà essere organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo garantire le misure di distanziamento sociale con i passanti della fascia dedicata al libero transito;
 - ii) La distribuzione delle postazioni ombrelloni o simili dovranno assicurare la circolazione all'interno della zona ombreggio nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
 - iii) L'area destinata ad ogni ombrellone non può essere inferiore a 10 mq ferma restando che in ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi;
 - iv) In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio (hawaiani – gazebi..) andranno comunque sempre garantite aree equivalenti a quelle utilizzate per gli ombrelloni standard (dm. 1,50/1,60 mt). Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi.
 - v) I lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente alla linea del mare ad una distanza di almeno 1,5 metri l'uno dall'altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi.
 3. Per l'attività ludico-sportiva si richiama le disposizioni di dettaglio di cui di cui all'art. 4, comma 1, lett. n) punto a. e le aree attrezzate per giochi bimbi punto b. della presente Ordinanza.
 4. L'utilizzo delle piscine all'interno delle aree in concessione può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, ricambio frequente dell'acqua e di disinfezione adeguata per prevenire l'esposizione ad infezione Covid-19 da parte dell'utenza sia negli spazi perimetrali che all'interno della vasca natatoria. L'accesso deve essere contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di mq. 10 per 4 persone. Il bordo piscina può essere utilizzato solo con stazionamento sui lettini e nel rispetto del distanziamento sociale e con telo mare e dalla stessa famiglia. Ai bordi della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraio) devono essere posizionati in stazioni fisse ed ad distanza di 1,5 metri tra loro in modo da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La densità di affollamento della vasca natatoria è calcolata con un indice di mq. 7 di superficie d'acqua per persone (OPGR n. 65/2020).
 5. I concessionari al fine di limitare l'accesso ai posti di somministrazione (bar, ristorante) potranno attivare il servizio di "delivery" su ordinazione con consegna dei cibi e bevande presso la postazione di ombreggio.
 6. Durante l'attività di balneazione (bagno in mare) dovrà essere rispettato le regole del distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.
 7. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza Balneare, i concessionari, i comuni ed utenza balneari sono tenuti all'osservanza del *Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia* – Sezione 3 dell'OPGR n. 62/2020.
 8. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza Balneare, i comuni per la gestione/organizzazione delle spiagge libere e l'utenza balneare sono tenuti all'osservanza del paragrafo 15 "le spiagge libere" della Sezione 3 del Protocollo di sicurezza dell'OPGR n. 69 del 29/05/2020.

ART. 9**DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del D.Lgs.18/07/2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", del D.M. 29/07/2008, n. 146 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare, ai sensi della L. n. 689/1981, è il Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo. L'importo dovuto per le sanzioni comminate in violazione alla presente Ordinanza deve essere versato sul conto corrente postale n. 1002585295 intestato a Regione Abruzzo, specificando nella causale il numero di verbale e data.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo
f. to Spec. Amm.vo Ettore Mantini

p. Il Dirigente
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio v.
IL DIRETTORE
Dott. Pierpaolo Pescara



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

*DIREZIONE TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE*

DETERMINAZIONE 19.05.2020, N. DPC024/196

Capo VI - L.R. 31/2010 - art. 20: Approvazione del progetto preliminare relativo a "Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari in territorio del Comune di Castiglione a Casauria Zona Capoluogo". (POS 09/014 URB)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/196 del 19/05/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO Qualità delle Acque Interne – Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE

OGGETTO: Capo VI - L.R. 31/2010 - art. 20: Approvazione del progetto preliminare relativo a "Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari in territorio del Comune di Castiglione a Casauria Zona Capoluogo". (POS 09/014 URB)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA la Legge Regionale 29 Luglio 1998, n. 64 istitutiva dell'Agenda Regionale Tutela Ambiente;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione Consiliare 16/12/2015, n. 51/9, pubblicata sul BURA Ordinario n. 11 del 23/03/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 "Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale";
- VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante la "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 Marzo 2013, n. 227 di approvazione del documento "Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Dicembre 2019, n. 850 di aggiornamento della D.G.R. 227/2013;

- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall'ARTA Abruzzo attraverso l'emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell'impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;
- CONSIDERATO** che la D.G.R. 227/2013 prevede che *“l'approvazione del progetto preliminare ha una durata di tre anni dal suo rilascio e che qualora l'impianto non venga realizzato entro il periodo di validità del provvedimento di approvazione del progetto ne dovrà essere richiesta nuova approvazione”*;
- VISTO CHE** ACA S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota PEC del 12/11/2019, acquisita in pari data al protocollo RA n. 315935 del 12/11/2019 (**Allegato 1**), ha inviato istanza per l'approvazione del progetto preliminare :*“Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari in territorio del Comune di Castiglione a Casauria Zona Capoluogo”*, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010, allegando all'istanza la documentazione tecnica (Progetto, Relazione, Planimetrie, ecc.) come previsto dalla D.G.R. 227/2013;
- RILEVATO CHE** con nota di questo Servizio prot. n. 0316402 del 12/11/2019 si è proceduto a:
- trasmettere all'ARTA Abruzzo la documentazione inerente il progetto di cui sopra per il rilascio del parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 31/2010 e della D.G.R. 227/2013,
 - richiedere all'ERSI di attestare che l'intervento in progetto è ricompreso nel “Programma degli interventi” del “Piano d'Ambito” di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006;
- EVIDENZIATO CHE**
- con nota prot. ARTA n. 1450 del 14/01/2020, acquisita al protocollo RA al n. 9079 del 14/01/2020, la suddetta Agenzia ha sospeso il rilascio del proprio parere in attesa delle integrazioni documentali elencate nella nota suddetta,
 - questo Servizio regionale, con nota prot. RA n. 9113 del 14/01/2020 ha trasmesso ad ACA S.p.A. la richiesta di integrazioni di ARTA,
 - ACA S.p.A. con PEC del 22/01/2020, prot. RA n. 17836 del 22/01/2020, ha trasmesso a questo Servizio e all'ARTA documentazione integrativa;
- VISTA** la nota dell'ARTA Abruzzo prot. n. 20589 del 18/05/2020, acquisita al protocollo RA con il n. 144950 del 18/05/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 2**), con la quale l'Agenzia ha rimesso apposita Relazione Tecnica contenente il parere tecnico conclusivo favorevole agli interventi proposti in merito all'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione in Località Capoluogo di Castiglione a Casauria (PE), ai sensi della L.R. 31/2010;
- CONSIDERATO** che i dati relativi all'impianto di depurazione in loc. Capoluogo di Castiglione a Casauria, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

Agglomerato	Denominato “Capoluogo” (codice agglomerato IT1368009A10) con carico generato pari a 635 A.E.
Impianti a servizio dell'agglomerato:	Le attuali n. 3 fosse Imhoff (codice impianto IT1368009A10P02. IT1368009A10P03 e IT1368009A10P10) saranno dismesse e sostituite dal costruendo depuratore oggetto del presente atto
Capacità di progetto (A.E.):	Attuale: 603 Dopo adeguamento: 800
Ricettore dello scarico:	Fosso dei Colli (affluente del torrente il Fossato che confluisce nel fiume Pescara)

Coordinate dell'impianto:	42° 14' 21" N 13° 54' 44" E
Coordinate punto di scarico nel corpo ricettore:	42° 14' 21" N 13° 54' 49" E
Coordinate del punto di scarico durante i lavori (se diverse da quelle dello scarico già autorizzato)	/
Scarico in area sensibile	NO
Lo scarico recapita in area di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006, oppure in corpo idrico posto in area protetta di cui alla vigente normativa?	NO
Impianto a forte fluttuazione	NO
Tipologia acque reflue trattate	Urbane (derivanti da fognatura di tipo misto: domestiche+meteoriche); non confluiscono scarichi industriali
Tipologia impianto prima dell'adeguamento	N° 3 fosse Imhoff
Sezioni di trattamento presenti prima dell'adeguamento	N.A.
Tipologia impianto dopo l'adeguamento	Impianto di depurazione biologico a fanghi attivi (bio dischi)
Sezioni di trattamento presenti dopo l'adeguamento	Linea acque: grigliatura grossolana, dissabbiatura, equalizzazione, grigliatura fine, ossidazione biologica (sistema a biodischi), sedimentazione, disinfezione con acido peracetico. Linea fanghi: stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero in vasca aerata.
Sistema scolmatore in testa all'impianto dopo adeguamento	Il dispositivo scolmerà le portate eccedenti 4 volte la portata nera media (Q_{nm}) in tempo asciutto; la portata fino a $4 Q_{nm}$: fino a $2,5 Q_{nm}$ subisce il trattamento completo, da $2,5 Q_{nm}$ fino a $4,0 Q_{nm}$ la disinfezione.

RICORDATO CHE

- secondo quanto previsto dalla D.G.R. 227/2013:
 - la Regione, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 152/2006, approva il progetto preliminare relativo alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o a modifiche sostanziali di impianti esistenti,
 - il soggetto proponente deve presentare il progetto esecutivo alla Regione unitamente ad una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità al progetto preliminare approvato e che qualsiasi variazione sostanziale al progetto preliminare già approvato dall'ARTA va sottoposto di nuovo all'iter approvativo,
 - **il Gestore dell'impianto, prima dell'avvio dei lavori, deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, nullaosta, ecc., in materia di vincolistica e di urbanistica, nonché per la realizzazione degli interventi, in quanto l'approvazione del progetto dell'impianto ex L.R. 31/2010 e D.G.R. 227/2013 non sostituisce, né ricomprende, detti titoli;**

CONSIDERATO CHE

alla luce del parere tecnico favorevole espresso dall'ARTA (**Allegato 2**) in merito al "Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari in territorio del Comune di Castiglione a Casauria Zona Capoluogo", si ritiene di approvare il progetto dell'impianto di depurazione suddetto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010, con le prescrizioni indicate da ARTA Abruzzo nel parere tecnico sopra richiamato;

- VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- DATO ATTO CHE
- con D.G.R. n. 285 del 30/04/2018, alla sottoscritta dr.ssa Sabrina Di Giuseppe è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attuale Dipartimento Territorio-Ambiente
 - con determinazione direttoriale n. DPC141 del 23/05/2019, al dr. Antonello Colantoni è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio –Ambiente;
 - il Responsabile del procedimento, dr. Antonello Colantoni, e la sottoscritta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trovano in conflitto di interesse;
- ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** il progetto di **“Progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari in territorio del Comune di Castiglione a Casauria Zona Capoluogo”**, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 31/2010, sulla base del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo, di cui alla nota n. 20589 del 18/05/2020, acquisita al protocollo RA con il n. 144950 del 18/05/2020, allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);
2. **di stabilire che**
 - ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento **“Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane”** approvato con D.G.R. n. 227/2013, così come modificato dalla D.G.R. n. 850/2019, l’approvazione del progetto ha una durata di **CINQUE anni dal suo rilascio**;
 - gli interventi in progetto devono essere effettuati secondo quanto indicato nella documentazione presentata a corredo dell’istanza (protocollo RA n. 315935 del 12/11/2019) e nelle integrazioni (prot. RA n. 17836 del 22/01/2020);
 - il soggetto proponente, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 227/2013, dovrà presentare alla Regione il progetto esecutivo unitamente ad una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità al progetto preliminare approvato con il presente atto (qualsiasi variazione sostanziale al progetto preliminare va sottoposto di nuovo all’iter approvativo);
3. **di stabilire** i seguenti obblighi in capo al soggetto proponente:
 - devono essere ottemperate le prescrizioni del parere tecnico di cui alla nota ARTA n. 20589 del 18/05/2020, acquisita al protocollo RA con il n. 144950 del 18/05/2020, cioè:
 - **presentare, 15 gg. prima dell’inizio dei lavori, le autorizzazioni/nulla osta relativi ai vincoli ambientali** (Piano Paesaggistico Regionale - D. Lgs 42 del 22/01/2004 - Carta dei Vincoli – Fascia di rispetto fiumi e torrenti; - Fascia di rispetto Regio Tratturo; - Zona Agricola del PRG; - Fascia di rispetto Zona Cimiteriale),
 - comunicare la data di inizio dei lavori, **almeno 15 giorni prima dell’avvio degli stessi**, alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque e all’ARTA Distretto provinciale di Chieti a mezzo PEC,
 - comunicare **tempestivamente** la data di fine lavori, alla Regione - Servizio Gestione

e Qualità delle Acque e all'ARTA Distretto provinciale di Chieti a mezzo PEC;

4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo;
5. **di trasmettere** il presente atto al Comune di Castiglione a Casauria, all'ERSI, all'ACA S.p.A., all'ARTA Abruzzo (Sede Centrale e Distretto di Chieti) e all'Az. SL di Pescara.

L'Estensore
(Ing. Alessandra Vizzani)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Antonello Colantoni)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE

dott.sa Sabrina Di Giuseppe
2020.05.19.19:00:27
Regione Abruzzo
Certificatore ARUBA S.p.A
Firma Digitale n. 6130940002044003
Firmato Digitalmente



Prot. RA n. 0315935 del 12/11/2019

Richiesta autorizzazione ex L.R. 31/2010 nuovo impianto di depurazione di Castiglione a Casauria loc. Capoluogo



aca.settoredepurazione@pec.it <aca.settoredepurazione@pec.it>
12/11/2019 12:00

A: dpc024@pec.regione.abruzzo.it;sede.centrale@pec.artaabruzzo.it



documentazione_tecnica_depur...
16,34 ME

Per la Regione Abruzzo: alla c.a. del dott. Antonello Colantoni

Per l'ARTA: alla c.a. dell'Ing. Marco Giansante

Con la presente siamo a richiedere l'autorizzazione ex L.R. 31/2010 alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Castiglione a Casauria loc. Capoluogo.
Si allega la documentazione tecnica del caso.
Distinti saluti.
La Direzione di ACA S.p.A.



PARERE TECNICO CONCLUSIVO

Oggetto: progetto per la realizzazione di un impianto di depurazione ed opere complementari nel Comune di Castiglione a Casauria loc. Capoluogo – Richiesta di **parere tecnico ai sensi dell'art. 20 della LR 31/10 e del D.Lgs. 152/06**

Riferimento: Prot. Art. n° 3043 del 22/01/2020 – trasmissione integrazioni

Richiedente: A.C.A. s.p.a., Via Maestri del Lavoro, Pescara

In riferimento alla richiesta in oggetto, si riportano di seguito le seguenti valutazioni:

Premessa

Con nota prot. ARTA n° 1450 del 14/01/20 questa Agenzia ha sospeso il proprio parere tecnico per le seguenti motivazioni:

“... si rileva la mancanza di alcuni elementi ritenuti indispensabili per la formulazione del parere e nello specifico:

- *Caratterizzazione del Corpo idrico recettore;*
- *Cartografia tecnica sui vincoli con allegata valutazione di coerenza;*
- *Relazione Geologica”*
- *Relazione Prefattibilità Ambientale*

Il 22/01/20 con nota Prot. ARTA n° 3043 l'ACA ha trasmesso la seguente documentazione integrativa,

- *Studio di Prefattibilità Ambientale*
- *Relazione Geologica”*

Descrizione del progetto

Il progetto presentato prevede la dismissione di alcune fosse Imhoff, la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e di alcune linee fognarie di collegamento tra le fosse e l'impianto stesso.

L'impianto di depurazione, da ubicare a circa 150 metri a nord est del cimitero di Castiglione a Casauria (quindi all'interno dell'area di rispetto), avrà una potenzialità pari a **800 a.e.**

La soluzione tecnica impiantistica scelta è quella con sistema di ossidazione del tipo a “*biadischi*”.

I liquami, in arrivo dal collettore di fognatura esistente di tipo “misto”, subita la scolmatura delle acque meteoriche eccedenti 4Qm lungo la linea (in località Cimitero), confluiscono all'impianto in un pozzetto da cui ha inizio il sistema di pre-trattamento. Eliminati i solidi grossolani, gli stessi subiscono un processo di eliminazione delle sabbie e di grigliatura medio-fine; nel successivo stadio di accumulo/sollevamento liquami, è prevista la presenza di tre pompe che provvedono a sollevare una portata massima di 4Qm e con ausilio di un partitore liquami, ad inviare al trattamento secondario



(biodischi) portate fino a 2,5 Qm ed al bacino di stoccaggio (dimensionato per 100 mc) delle acque meteoriche di dilavamento, le portate eccedenti le 2,5Qm.

Le eventuali portate di acque meteoriche eccedenti l'accumulo, vengono sottoposte a disinfezione e quindi miscelate con le restanti portate, dopo il trattamento secondario.

Dalla sedimentazione finale, l'effluente depurato viene inviato alla disinfezione con acido peracetico e quindi al corpo idrico recettore denominato "Fosso dei Colli", presente nella Carta tecnica Regionale ed inserito nelle Acque Pubbliche ai sensi del TU n.1775 del 11.12.1933 al n.61.

L'effluente garantirà il rispetto dei limiti normativi imposti dalle **tabelle 1 e 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06** e ss.mm.ii..

Analisi dei vincoli

Limitatamente ai vincoli a carattere ambientale insistenti nell'area progettuale, dallo Studio di Prefattibilità Ambientale si rilevano i seguenti:

- Piano Paesaggistico Regionale - D. Lgs 42 del 22.01.04 ss.mm - Carta dei Vincoli – Fascia di rispetto fiumi e torrenti;
- Fascia di rispetto Regio Tratturo;
- Zona Agricola del PRG;
- Fascia di rispetto Zona Cimiteriale

Considerazioni

Il progetto, dal punto di vista tecnico-ambientale, risulta nel complesso adeguato agli obiettivi che ci si prefigge.

Conclusioni

Per tutte le ragioni sopra evidenziate si esprime **parere tecnico favorevole** all'intervento proposto con le **seguenti prescrizioni:**

-presentare, 15 gg. prima dell'inizio dei lavori, le autorizzazioni/nulla osta relativi ai vincoli ambientali sopra evidenziati.

Pescara, 15/05/2020

Il Tecnico

*Ing. Marco Giansante
(f.to digitalmente)*

Il Responsabile della P.O.

*Dott.ssa Paola De Marco
(f.to digitalmente)*

Il Dirigente

*Dott.ssa Angela Ariano
(f.to digitalmente)*



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 07.05.2020, N. DPE016/62

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Luco dei Marsi (AQ), per uso irriguo Ditta: Francesco Angelucci. Cod. AQ/D/2151



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dp.e016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE DPE016/ 62 del 07/05/2020

SERVIZIO: SERVIZIO DPE016 Genio Civile L'Aquila

UFFICIO: Gestione invasi, sbarramenti regionali e assetto demanio idraulico

Oggetto: Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi.

Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Luco dei Marsi (AQ), per uso irriguo – Ditta: Francesco Angelucci. Cod. AQ/D/2151

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla “Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee”;

VISTA la domanda a sanatoria in data 06/08/2018 prot. n. 222674/18 della ditta Sig. Francesco Angelucci, Cod. Fisc. NGLFNC53R04E723Q, nato il 04/10/1953 a Luco dei Marsi ed ivi residente in Via Guglielmo Pepe,41, corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d’acqua da un pozzo in Comune di Luco dei Marsi, al Fg. n. 3 Part. n. 265 di Mod. 0,7 (l/s 7,0), per un volume annuo complessivo di mc. 16.000 ad uso irriguo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno con nota n. 7993 del 27/04/2020;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Demanio del Idrico e Fluviale con nota del 10/04/2020 prot. n. 98816 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 13 Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Ovest del 19/09/2019 prot. n. 1436;

VISTO l’art.14 del Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda a sanatoria in data 06/08/2018 prot. n. 222674/18 della ditta Sig. Francesco Angelucci, Cod. Fisc. NGLFNC53R04E723Q, nato il 04/10/1953 a Luco dei Marsi ed ivi residente in Via Guglielmo Pepe,41, corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d’acqua da un pozzo in Comune di Luco dei Marsi, al Fg. n. 3 Part. n. 265 di Mod. 0,7 (l/s 7,0), per un volume annuo complessivo di mc. 16.000 ad uso irriguo, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sede di Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 25/05/2020 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni da lunedì a venerdì. Copia della presente Determinazione sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Luco dei Marsi, inoltre la medesima Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Determinazione sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) al Comando Militare Esercito Abruzzo;
- d) al Consorzio di Bonifica Ovest;
- e) al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno 28/07/2020 alle ore 10,00 con ritrovo presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni
Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE 07.05.2020, N. DPE016/63

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), per uso irriguo Ditta: Fernando Taccone. Cod AQ/D/2150.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dp016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE DPE016/ 63 del 07/05/2020

SERVIZIO: SERVIZIO DPE016 Genio Civile L'Aquila

UFFICIO: Gestione invasi, sbarramenti regionali e assetto demanio idraulico

Oggetto: Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi.

Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), per uso irriguo – Ditta: Fernando Taccone. Cod AQ/D/2150

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla “Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee”;

VISTA la domanda a sanatoria in data 19/06/2018 prot. n. 175095/18 della ditta Sig. Fernando Taccone, Cod. Fisc. TCCFNN72A13A515K, nato il 13/01/1972 a Avezzano, ed ivi residente in Via Fabio Filzi,35, corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d'acqua da un pozzo in Comune di Avezzano, al Fg. n. 42 Part. n. 138 di Mod. 0,8 (l/s 8,0), per un volume annuo complessivo di mc. 9300 ad uso irriguo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno con nota n. 7989 del 27/04/2020;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Demanio del Idrico e Fluviale con nota del 08/04/2020 prot. n. 96795 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Ovest del 19/09/2019 prot. n. 1435;

VISTO l'art.14 del Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda a sanatoria in data 19/06/2018 prot. n. 175095/18 della ditta Sig. Fernando Taccone, Cod. Fisc. TCCFNN72A13A515K, nato il 13/01/1972 ad Avezzano, ed ivi residente in Via Fabio Filzi,35, corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Donato Letta, per la derivazione d'acqua da un pozzo in Comune di Avezzano, al Fg. n. 42 Part. n. 138 di Mod. 0,8 (l/s 8,0), per un volume annuo complessivo di mc. 9300 ad uso irriguo, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sede di Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 25/05/2020 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni da lunedì a venerdì. Copia della presente Determinazione sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Avezzano, inoltre la medesima Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) al Comando Militare Esercito Abruzzo;
- d) al Consorzio di Bonifica Ovest;
- e) al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno 27/07/2020 alle ore 10,00 con ritrovo presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni
Firmato digitalmente

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO COMPETITIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE 29.05.2020, N. DPG015/267

POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41". Approvazione 1° scorrimento della graduatoria di merito della Linea di intervento 2 approvata con Determina n. 120/DPG015 del 25.02.2020.

DETERMINAZIONE N. 267 /DPG015

del 29.05.2020

DIPARTIMENTO:	SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO:	COMPETITIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
UFFICIO:	ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE
OGGETTO:	<p>POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41".</p> <p>Approvazione 1° scorrimento della graduatoria di merito della <u>Linea di intervento 2</u> approvata con Determina n. 120/DPG015 del 25.02.2020.</p>

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- ✓ il Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- ✓ il Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- ✓ Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- ✓ la legge regionale n.77/99 e s.m.i.;
- ✓ la DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR;
- ✓ la DGR n. 723 del 9.09.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 del 13 agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- ✓ la DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive integrazioni;
- ✓ la Determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- ✓ il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- ✓ la DGR n. 395 del 18/07/2017 recante POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Designazione Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e Autorità di Certificazione dei Programmi POR FESR e POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- ✓ la Determinazione DPA n. 130 del 11/08/2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

la DGR n. 65 del 01.02.2019 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: Avviso Pubblico per erogazione incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di

- ✓ gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza - REG. (UE) n. 651/2014 – Approvazione Linee di indirizzo”;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 49/DPG015 del 08/02/2019 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficiamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”. Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno;

PRESO ATTO:

- delle Determinazioni Dirigenziali n. 116/DPG015 del 22/03/2019 e n. 262/DPG015 del 10.06.2019, con le quali si è proceduto a rettificare alcuni errori materiali presenti nell'Avviso;
- della Determinazione Direttoriale n. 246/DPG del 03/06/2019, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso, alla nomina della Commissione di valutazione;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 120/DPG015 del 25/02/2020, con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria e relativo impegno di bilancio, pubblicata sul BUR A Ordinario N. 9 del 4 Marzo 2020;

DATO ATTO dell'avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto Mise 31.05. 2017 n. 115;

VISTA la L.R n. 4 del 28/01/2020, pubblicata sul BURAT n. 11 speciale del 31/01/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/22;

PRESO ATTO delle determinazioni dirigenziali di decadenza dai benefici sotto riportate:

- n. 244/DPG015 del 05/05/2020 - HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY SPA - € 658.068,00 - Linea di intervento 2;
- n. 245/DPG015 del 05/05/2020 - Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca - SIAPRA SpA- € 1.500.000,00 - Linea di intervento 2;

CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni di decadenza dai benefici nella graduatoria Linea di intervento 2 approvata con determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020 di cui sopra, residuano risorse per un totale di **€ 2.158.068,00** che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di candidature ritenute ammissibili ma non finanziate per carenze di risorse sulla Linea di intervento di riferimento, oltre ad integrare fino al raggiungimento dell'importo del contributo ammissibile totale del progetto alle ditte finanziate parzialmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dell'Avviso, il cui contributo concedibile non trovi completa capienza all'interno della dotazione finanziaria della Linea di intervento;

RITENUTO necessario procedere pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso, alla predisposizione dello scorrimento della graduatoria di merito della Linea di intervento 2 (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dall'Elenco delle istanze ammissibili e finanziate, dall'elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi (**Allegato A**), allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la graduatoria Linea di intervento 2 approvata con determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020;

CONSIDERATO:

- che a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra, si procederà, nei confronti dei potenziali beneficiari collocati in posizione utile nell'Elenco delle istanze ammesse e finanziate, a trasmettere comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115;
- che, a seguito di accettazione da parte dei beneficiari, entro il termine di 15 gg dal ricevimento della suddetta comunicazione, ai sensi dell'Art. 16 comma 1 dell'Avviso pubblico, si procederà all'approvazione della graduatoria di merito definitiva con apposito atto;

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

DI PRENDERE ATTO che a seguito delle suddette decadenze dai benefici nella graduatoria Linea di intervento 2 approvata con determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020 di cui sopra, residuano

1. risorse per un totale di € 2.158.068,00 che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di candidature ritenute ammissibili ma non finanziate per carenze di risorse sulla Linea di intervento di riferimento, oltre ad integrare fino al raggiungimento dell'importo del contributo ammissibile totale del progetto alle ditte finanziate parzialmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dell'Avviso, il cui contributo concedibile non trovi completa capienza all'interno della dotazione finanziaria della Linea di intervento;
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso lo scorrimento della graduatoria di merito della Linea di intervento 2 (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dall'Elenco delle istanze ammissibili e finanziate e dall'elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi (**Allegato A**), allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente la graduatoria Linea di intervento 2, approvata con determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020;
3. **DI DARE ATTO** che, come stabilito dall'art. 5 comma 3 dell'Avviso, dopo l'approvazione della graduatoria di cui al presente atto, si procederà, nei confronti degli ulteriori soggetti collocati in posizione utile nell'Elenco delle istanze ammesse e finanziate (evidenziate in giallo), a trasmettere comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'Intervento di cui si tratta è stato quantificato dall'Avviso pubblico approvato con determina n. 49/DPG015 del 08/02/2019 in € 10.000.000,00 a carico delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE IV - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese - Linea di azione 4.2.1 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili" che trovano copertura negli impegni già assunti con la sopraccitata determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020;
5. **DI PRECISARE** che, per quanto non modificato dalla presente determinazione, restano ferme le rimanenti disposizioni previste dalla richiamata determina n. 120/DPG015 del 25/02/2020, pubblicata sul BURAT Ordinario N. 9 del 4 Marzo 2020, in merito alle graduatorie Linea di intervento 1 e Linea di intervento 3;
6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della vigente normativa in materia;
7. **DI DARE ATTO CHE:**
 - l'Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento "Sviluppo Economico - Turismo", Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", con sede in via Passolanciano n. 75 - 65124 Pescara;
 - il responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014/20 è il Dirigente del Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti";
 - avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. **DI TRASMETTERE**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
 - Servizio DPB008 "Servizio Ragioneria Generale";
 - Servizio DPA011 "Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020"
 - al Direttore regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
 - alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell'URP e sul B.U.R.A.T.

Segue Allegato

Line a 2 - Allegato A

POR FESR Abruzzo 2014-2020
 ASSE IV - Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio
 Linea di azione 4.2.1

LINEA 2 - Graduatoria di merito - Candidature FINANZIABILI														
ID	SID	Regione sociale dell'impresa	Grado di adesione alla Carta di Pesca Art.14 c.8	Riduzione di CO2	Diminuzione energia	Valutazione Macroscritorio Lettera A	Titolarità femminile Art.14 c.8	Assunzione U30/disabili Art.14 c.8	DATA e Ora trasmissione Art.14 c.9	TOTALE	Valutazione Candidatura	Contributo Richiesto	Contributo Accordabile	Dotazione Finanziaria Residua
3101	1558838135	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.	0 - Adesione assente	3,99	0,68	30 20	50	NO	9/5/19 18.00	78	Ammessa	421.650,00	421.650,00	3.578.350,00
2793	877221896	APTAR ITALIA SPA	4 - Adesione livello AVANZATO	2,11	0,35	30 20	50	NO	19/4/19 11.43	64	Ammessa	550.000,00	550.000,00	3.028.350,00
3092	1095624719	ONTEX MANUFACTURING ITALY	0 - Adesione assente	1,823	1,117	30 20	50	NO	9/5/19 17.04	64	Ammessa	1.033.650,00	1.033.650,00	1.994.700,00
2816	254690245	SILYSIAMONT SPA	0 - Adesione assente	1,03	0,38	30 20	50	NO	23/4/19 14.22	64	Ammessa	185.000,00	185.000,00	1.809.700,00
2818	1726092739	DAYCO EUROPE SRL	3 - Adesione livello INTERMEDIO	1,218	0,676	30 20	50	NO	23/4/19 15.55	58	Ammessa	812.180,00	812.180,00	997.520,00
2819	1095648980	DAYCO EUROPE SRL	3 - Adesione livello INTERMEDIO	1,425	0,791	30 20	50	NO	23/4/19 16.14	58	Ammessa	471.974,00	471.974,00	525.546,00
3173	1475835112	VIBAC SPA	3 - Adesione livello INTERMEDIO	5,527	1,775	30 20	50	NO	10/5/19 10.40	58	Ammessa	912.450,00	525.546,00	-
Graduatoria di Merito candidature NON FINANZIABILI PER MANCANZA DI FONDI														
3068	74074288	ECO FOX	0 - Adesione assente	1,742	0,915	30 20	50	NO	9/5/19 14.31	58	Ammessa	587.385,00	587.385,00	
3076	174082717	I.M.M. Hydraulics S.p.A.	4 - Adesione livello AVANZATO	0,203	0,128	5 20	25	NO	9/5/19 16.01	53	Ammessa	728.500,00	728.500,00	
3149	1559029314	RACAM INDUSTRIE SRL UNIPERSONALE	0 - Adesione assente	0,865	0,425	20 20	40	NO	10/5/19 9.41	48	Ammessa	436.975,00	436.975,00	

DITTE in scorrimento

Il Responsabile dell'Ufficio
Adriano MARZOLA
 (Firmato elettronicamente)
 ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio
 (vacante)
Il Direttore del Dipartimento
Germano DE SANCTIS
 (Firmato Digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale da Germano De Sanctis ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Realizzazione di nuovo tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina di consegna in MT del cliente CAM spa nel comune di Ortucchio (AQ) RIFERIMENTO AUT 2107060.



Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Via Tenente Casale Y Figoroa n° 39 - 70123 Bari, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDENOTO

che ha in progetto la realizzazione di nuovo tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina di consegna in MT del cliente CAM spa nel comune di Ortucchio (AQ) Codice SGQ DF0000133318863 RIFERIMENTO: AUT_ 2107060

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia L'Aquila SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA Via G. Saragat Loc. Campo Di Pile 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Bari, 27/05/2020

F.to
Nicola AMODIO
Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it